SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'ambiente

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

95A2054

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visti i propri decreti 16 gennaio 1994, n. 27 e n. 28, relativi allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il *referendum* indetto con il sopracitato decreto 12 gennaio 1994 è stato automaticamente sospeso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'art. 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della lettera *a)* e parzialmente della lettera *b)* dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Visti i propri decreti 16 gennaio 1994, n. 27 e n. 28, relativi allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il *referendum* indetto con il sopracitato decreto 12 gennaio 1994 è stato automaticamente sospeso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 19, primo comma, lettera *a)*: «*a)* delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;», nonché lettera *b)*, limitatamente alla lettera «*b)*», alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Visti i propri decreti 16 gennaio 1994, n. 27 e n. 28, relativi allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il *referendum* indetto con il sopracitato decreto 12 gennaio 1994 è stato automaticamente sospeso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alla parte contenuta nell'art. 19, primo comma, e precisamente le parole:

«nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa

legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 10 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», limitatamente alle seguenti parti: Art. 3, comma 5, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.»; art. 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.», e comma 1, limitatamente alle parole: «Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,»; art. 6; art. 7.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 13 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente a: art. 26, comma secondo: «Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.» e comma terzo: «Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.», nonché nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado», limitatamente all'art. 594.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 28 luglio 1971, n. 558, dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modificazioni, in materia di orari di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 4 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 28 luglio 1971, n. 558, recante «Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio», nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 28 luglio 1971, n. 558, recante «Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio», limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'art. 54, lettera *d)*, limitatamente alle parole «dei negozi,» e alle parole «vendita e», nonché del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'art. 8 (nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121), comma 4: «Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.»; comma 5: «Le disposizioni di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, concernente disciplina del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante «Disciplina del commercio», e successive modificazioni e integrazioni, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante «Disciplina del commercio», e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 18, limitatamente al comma secondo: «Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il presidente della giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.»; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24, comma secondo, limitatamente alle parole: «con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano» nonché alle parole: «e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano» e comma terzo, limitatamente alle parole: «del piano e»; art. 27, comma secondo: «Il nullaosta della giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12.»; art. 30; art. 43, comma secondo: «Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.», nonché del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: art. 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: «Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2085

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 9 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie

speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575») e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575») e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 25-*quater*, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore nazionale antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previsti dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 7 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», limitatamente alle parole: «a totale partecipazione pubblica», nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva», convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», limitatamente alle parole: «a totale partecipazione pubblica», nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva», convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 8 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185, supplemento ordinario, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, limitatamente alle parole «, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia» e dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, «di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera *b)*.» della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185, supplemento ordinario, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 3, secondo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di interruzioni pubblicitarie nei programmi televisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 8 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185, supplemento ordinario, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 8, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole «Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.» della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185, supplemento ordinario, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma 7, primo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di raccolta pubblicitaria per i programmi radiotelevisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 8 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 — comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185, supplemento ordinario, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 15, comma 7, primo periodo, limitatamente alle parole «tre reti televisive nazionali, o» della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185, supplemento ordinario, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

95A2090

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 1995.

Sostituzione di un componente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1, con il quale è stata istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ed i commi 2 e 3, che prevedono che «il Comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» e che «il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, concernente il «Regolamento recante norme per l'organizzazioneed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 28 marzo 1994, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato direttivo dell'ARAN;

Ritenuta la necessità di procedere, per il restante periodo di durata in carica del Comitato direttivo dell'ARAN, alla sostituzione del prof. Tiziano Treu, attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ...» 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'avv. Guido Fantoni - dirigente d'azienda, componente della giunta dell'Assolombarda e vice presidente dell'Unione industriali di Roma, è nominato, in sostituzione del prof. Tiziano Treu, attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale, componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), per il restante periodo di durata in carica del comitato stesso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 28 marzo 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 136

95A2056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Burundi dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi ed aggravarsi dei disordini e degli episodi di guerra civile, si è venuta a creare sul territorio del Burundi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991 n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Burundi dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 15 marzo 1995.

Roma, 30 marzo 1995

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
SANGUINI

Il direttore generale reggente dei servizi civili del Ministero dell'interno
FARRACE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

95A2126

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 marzo 1995.

Divieto di commercializzazione di curve a 90°, congiunzioni flessibili, congiunzioni lineari e congiunzioni lineari senza contatti, componenti del sistema di alimentazione a binario elettrificato prodotto dalla ditta Alive non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 791/1977, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della citata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della stessa legge n. 791/1977;

Vista la relazione dell'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, n. 027/791 M del 14 settembre 1994, che ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite la non conformità di curve a 90°, congiunzioni flessibili, congiunzioni lineari e congiunzioni lineari senza contatti, componenti del sistema di alimentazione a binario elettrificato prodotto dalla soc. Alive S.r.l. di Liscate (Milano) identificato con il riferimento di tipo 6.501 ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Vista la comunicazione inviata, con nota n. 163595 del 5 ottobre 1994 circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Alive S.r.l., via Bruno Buozzi, 6, Liscate (Milano);

Considerata la urgente necessità di impedire la circolazione del materiale elettrico in esame al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone, gli animali domestici ed i beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la fabbricazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito qualora effettuata dal detentore a fini commerciali, del materiale elettrico sottoindicato, del quale è stata accertata la non conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791:

curve a 90°;
congiunzioni flessibili;
congiunzioni lineari;
congiunzioni lineari senza contatto,

facenti parte del sistema di alimentazione a binario elettrificato, a bassissima tensione di sicurezza, per apparecchi di illuminazione prodotto dalla società Alive S.r.l., via Bruno Buozzi, 6, 20060 Liscate (Milano), identificato con il riferimento di tipo n. 6.501.

Art. 2.

1. La ditta produttrice Alive S.r.l., via Bruno Buozzi, 6, Liscate (Milano) e la ditta distributrice Rossini Illuminazione S.r.l., via Feltre, 34/7, Milano, devono ritirare i prodotti o i lotti di prodotti di cui all'art. 1, già immessi sul mercato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Gli altri detentori a fini commerciali dei prodotti o dei lotti di prodotti di cui all'art. 1 devono consegnarli su richiesta, al produttore o al distributore.

Art. 3.

La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

ALLEGATO

I M Q
RELAZIONE IMQ N. 027/791 M

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione.

L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: sistemi di alimentazione a binario elettrificato a bassissima tensione di sicurezza, per apparecchi di illiminazione.

Modello: Rif. di tipo 6.501.

Costruttore: Alive S.r.l. - Via B. Buozzi 6 - 20060 Liscate (Milano).

Descrizione: 1 binario elettrificato (con marchio IMQ) a bassissima tensione di sicurezza, L = 1m, rif. di tipo: 6.501 - 2 adattatori rif. di tipo: 6.601 (con marchio IMQ) - 2 connettori di alimentazione rif. di tipo: 6.602 (con marchio IMQ) - 2 curve a 90° - 2 congiunzioni flessibili - 2 congiunzioni lineari - 2 congiunzioni lineari senza contatti - 2 kit per sospensione - 2 trasformatori elettronici rif. di tipo: TA 210/23 (con marchio IMQ).

Altre caratteristiche fornite dall'UPICA di Milano: Riferimento codifica del rivenditore «Rossini illuminazione S.r.l. - Via Feltre 34/7 - 20132 Milano».

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1 binario + 1 adattatore + 1 connettore di alimentazione + 1 curva a 90° + 1 congiunzione flessibile + 1 congiunzione lineare + 1 congiunzione lineare senza contatti + 2 kit sospensione (Prelievo UPICA di Milano del 6 luglio 1994 - verbale n. 9).

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE: Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le modalità delle Norme CEI 34-17 II Ed. (EN 60570 + Amendment n. 1) «Sistema di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione», CEI 34-45 «Sistemi di alimentazione a binario elettrificato a bassissima tensione di sicurezza per apparecchi di illuminazione» e CEI 34-21 III Ed. (EN 60598-1) «Apparecchi di illuminazione».

4. DATA DELLE PROVE: 22 agosto 1994.

5. ESITO DELLE PROVE: Negativo (Rapporto di prova n. 04S9133).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 5 pagine.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Data, 14 settembre 1994

Responsabile delle prove
GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il direttore generale
BALOSSI RESTELLI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1 - *Requisiti generali.*

Requisiti:

a) le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'acccompagna.

Risultato: Gli accoppiatori (congiunzioni): curva a 90°, flessibile, lineare e l'accoppiatore meccanico, non riportano gli articoli di identificazione;

b) il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato: Gli accoppiatori (congiunzioni): curva a 90°, flessibile, lineare e l'accoppiatore meccanico, non riportano il marchio di fabbrica;

c) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato: L'accoppiatore meccanico (congiunzione lineare senza contatti), è costruito in modo tale da non consentire un collegamento sicuro ed adeguato.

NOTA: L'accoppiamento tra il trasformatore elettronico di alimentazione e il binario non risulta agevole;

d) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2 e 3 sempreché esso sia adoperato in conformita' della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato: Nessuna osservazione.

2 - *Protezione dai pericoli che che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato: Nessuna osservazione;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato: Nessuna ossersazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato: Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato: Nessuna osservazione.

3 - *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità al punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato: Nessuna osservazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato: Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato: Nessuna osservazione.

95A2069

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 novembre 1994.

Attuazione degli interventi previsti nella deliberazione CIPE del 27 dicembre 1993, finalizzati allo sviluppo ed integrazione del Sistema informativo nazionale dell'ambiente per il triennio 1994-96, regolati dal programma generale S.I.N.A. relativo al triennio 1994-96.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1993 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardante il programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994;

Vista in particolare la delimitazione delle competenze per lo svolgimento delle azioni regionali e delle azioni nazionali definita al punto 1.7 della citata deliberazione;

Considerato che la medesima deliberazione ha destinato, per l'area di intervento nazionale del S.I.N.A., L. 20.000 milioni per azioni regionali di competenza delle regioni e province autonome e L. 40.000 milioni per azioni nazionali di competenza del Ministero dell'ambiente;

Considerato che relativamente agli interventi regionali ed interregionali riferiti al Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.), la deliberazione stabilisce che le azioni siano individuate da parte del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, sentito il Coordinamento permanente Stato-regioni per la realizzazione del S.I.N.A.;

Considerato altresì che per gli interventi relativi alle azioni nazionali di competenza del Ministero dell'ambiente la deliberazione stabilisce che l'individuazione dei singoli interventi avvenga a cura dei competenti servizi del Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del programma triennale, e che gli interventi medesimi siano comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e siano approvati dal Ministro dell'ambiente;

Considerato che per definire compiutamente le azioni nazionali è necessario, al fine di evitare duplicazioni di spesa e ridondanze di programmi, che dette azioni siano coordinate con quelle regionali ed interregionali, e che a tal fine il servizio ha trasmesso in data 7 aprile 1994 al Coordinamento permanente Stato-regioni il documento relativo, tra l'altro, agli interventi nazionali individuati;

Considerato per quanto premesso che il momento dell'individuazione delle azioni nazionali è necessariamente coevo alla definizione ultima delle azioni regionali ed interregionali;

Visto il verbale 18 luglio 1994 del Coordinamento permanente Stato-regioni per la realizzazione del S.I.N.A., nel quale è stato fissato al 27 luglio 1994 il termine ultimo per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle schede illustrative degli interventi di interesse interregionale;

Considerati altresì lo stato di attuazione dei poli regionali del S.I.N.A., lo stato di realizzazione del modulo centrale del S.I.N.A. nonché l'attuale situazione dei progetti di pubbliche amministrazioni, enti ed istituti di ricerca finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista in tale proposito la relazione del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

Individuate ed adottate le linee programmatiche generali di intervento per le azioni nazionali, regionali ed interregionali;

Ritenuto di dover procedere, contestualmente alla definizione delle direttive per la successiva azione amministrativa relative al dettaglio del programma di attività, anche alla ripartizione — in ragione delle finalità individuate — delle risorse necessarie per l'esecuzione del programma S.I.N.A. relativo al triennio 1994-96;

Ritenuto altresì, con specifico riguardo alle azioni regionali ed interregionali proposte, di dover stabilire le direttive per la successiva azione amministrativa relative alle revoche di impegni già assunti ed alle relative eventuali riassegnazioni di fondi;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi previsti nella deliberazione del C.I.P.E. del 27 dicembre 1993, finalizzati allo sviluppo ed integrazione del Sistema informativo nazionale dell'ambiente per il triennio 1994-96, sono regolati dal «Programma generale S.I.N.A. relativo al triennio 1994-96» allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione delle azioni regionali ed interregionali, così come definite nelle loro linee generali e procedurali nel «Programma generale S.I.N.A relativo al triennio 1994-96», è destinata — conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione del C.I.P.E. 21 dicembre 1993 — una quota delle risorse disponibili pari a lire 20 miliardi.

Art. 3.

Per l'attuazione delle azioni nazionali, così come definite nelle loro linee generali e procedurali nel «Programma generale S.I.N.A. relativo al triennio 1994-96», è destinata — conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione del C.I.P.E. 21 dicembre 1993 — una quota delle risorse disponibili pari a lire 40 miliardi.

Art. 4.

Il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente curerà l'attuazione del suddetto programma generale, adottando tutti gli atti e provvedimenti ad esso relativi e rientranti nella propria specifica competenza, nei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Il medesimo servizio è competente inoltre all'adozione di atti e provvedimenti relativi alla esecuzione dei nuovi interventi sostitutivi proposti da amministrazioni pubbliche, regioni, enti ed istituti di ricerca, approvati e finanziati con riassegnazione di fondi a seguito di revoca di progetti già ai medesimi finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 e della legge n. 305/1989.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 sono stabilite a valere sui residui iscritti a bilancio sul capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed attualmente disponibili, di provenienza degli esercizi finanziari 1989 (lire 6.000 milioni), 1990 (lire 9.000 milioni) e 1991 (lire 5.000 milioni).

Relativamente alla intera quota destinata al finanziamento delle iniziative regionali ed interregionali approvate con il programma generale allegato al presente decreto, le necessarie variazioni per il riallineamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi finanziari successivi, per un totale pari a lire 20 miliardi come sopra quantificato, saranno proposte al Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le suddette variazioni compensative in termini di cassa ed in conto residui saranno apportate a valere sui residui iscritti a bilancio sul capitolo 7951 per gli esercizi finanziari 1989-91, con corrispondente variazione in aumento su apposito capitolo in trasferimento anche di nuova istituzione. Dette risorse, destinate a trasferimenti alle regioni, potranno quindi formare oggetto di immediato impegno fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 sono stabilite a valere sui residui iscritti a bilancio sul capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e di provenienza dell'esercizio finanziario 1993, per totali lire 20 miliardi, nonché a valere sugli stanziamenti iscritti a bilancio sul medesimo capitolo per gli esercizi finanziari successivi per totali lire 20 miliardi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per i controlli di legge, e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 18

PROGRAMMA GENERALE S.I.N.A.
Relativo al triennio 1994-1996

(Delibera CIPE 21 dicembre 1993)

AREA PROGRAMMATICA NAZIONALE

Interventi relativi al

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DELL'AMBIENTE

CAPITOLO 1

Stato d'attuazione del Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente (CIPE 1988 e 1989-90)

1.1. VISTA NAZIONALE

L'attuazione del Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente (SINA), cosi come delineata nelle intese e negli accordi di programma derivanti dalle delibere CIPE 5/8/1988 e 3/8/1990, ha consentito l'avvio di progetti che prevedono la realizzazione e/o l'integrazione di sistemi informativi centrali e regionali nonchè azioni di monitoraggio finalizzate all'attivazione di flussi informativi verso il Modulo centrale del Ministero dell'ambiente.

1.1.1. Realizzazione dei primi obiettivi del Modulo centrale.

Sulla base delle competenze del Ministero e di concerto con le Regioni nell'ambito della Conferenza permanente stato-regioni, sono state individuate alcune componenti ambientali prioritarie e su di esse progettate specifiche catene informative relative ai seguenti tematismi:

- stato di qualità delle acque sotterranee;
- stato di qualità delle acque superficiali;
- inquinamento atmosferico,

sono inoltre in corso di sviluppo due sistemi trasversali e di supporto:

- il sistema informativo socio-economico;
- il sistema territoriale di riferimento.

Il monitoraggio dello stato di qualità delle componenti ambientali considerate prevede tre livelli di rete riferibili rispettivamente alla scala regionale o locale, alla scala nazionale ed alla scala comunitaria o internazionale.

In particolare le reti nazionali assumono il carattere di reti virtuali in quanto costituite da un sottoinsieme dei punti di rilevamento delle reti regionali e locali esistenti o in progetto.

Il disegno delle reti nazionali risponde ai seguenti obiettivi generali:

- accertare le condizioni d'inquinamento ed i loro trends evolutivi, con specifico riferimento all'unità territoriale di sintesi (bacino idrografico, unità idrogeologica, area omogenea);
- fornire gli elementi necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di qualità previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- fornire gli elementi di diagnosi a scala nazionale degli effetti indotti dalle politiche e dagli interventi, a supporto della pianificazione.

Il disegno delle reti e la scelta dei punti di controllo è stata effettuata sulla base di criteri che prevedono la zonizzazione del territorio in aree omogenee rappresentative e significative a scala nazionale dei fenomeni monitorati.

Di dette aree vengono considerate:

- le caratteristiche fisiche ;
- lo stato di qualità;
- i fattori di pressione;
- gli interventi di prevenzione e recupero eventualmente già realizzati ed in corso;
- la legislazione e le competenze dei soggetti che operano sul territorio;

Tale approccio è volto a superare i limiti connessi ad una visione dell'ambiente strettamente amministrativa ed è finalizzato alla definizione di indicatori ambientali di sintesi per condurre verso un primo bilancio ecologico territoriale. In generale si osserva che le reti regionali e locali o di autorita' specifiche (es. Autorita' di Bacino) replicano o sono armoniche con tale impostazione ad un livello di dettaglio coerente con l'ambito territoriale di competenza.

Sulla base degli obiettivi prefissati, il funzionamento a regime dei primi sottosistemi avviati con il SINA può essere descritto in forma molto sintetica ed esemplificata . I flussi informativi generati dalle reti di monitoraggio o anche da attività gestionali amministrative locali giungono ai poli regionali del SINA e successivamente al Modulo centrale del Ministero dell'ambiente dove vengono organizzati in una "Banca Dati Misure" ed in una "Banca Dati delle Conoscenze ambientali" (BDSCA). La prima contiene le misure e le analisi quali-quantitative eseguite con periodicità diverse sui punti delle reti, la seconda contiene i dati relativi alle caratteristiche ambientali delle aree sottese, nonché dei fattori antropici e degli interventi che vi insistono.

E' di supporto alla BDSCA, per le componenti descrittive relazionate ad elementi geometrici e spaziali, una banca dati geografica che contiene i principali tematismi territoriali attualmente disponibili a copertura nazionale.

La lettura integrata dei dati relativi ai punti della rete, alle aree sottese ed ai fattori che le caratterizzano, è stata resa possibile realizzando un prototipo di DSS in ambiente statistico/cartografico finalizzato principalmente all'analisi spaziale e di stato.

Presso il Modulo centrale è inoltre in via di attivazione una "sala situazione" che consentirà la connessione in tempo reale con i sistemi informativi ambientali regionali e di amministrazioni centrali.

Di seguito vengono ulteriormente specificati i sottosistemi progettati.

1.1.1.1. Sottosistema qualità delle acque sotterranee

Sulla base delle attuali conoscenze, sono stati presi in considerazione quegli acquiferi che da un punto di vista quali-quantitativo rappresentano le piu' importanti e strategiche riserve idriche nazionali. Tali conoscenze sono sintetizzate in una copertura numerica a scala 1:500000 prodótta da una elaborazione della cartografia idrogeologica europea (CE- DGXIII-1982).

Partendo dai bacini idrogeologici, laddove esistono le conoscenze di base per una loro identificazione (alimentazione-deflusso-recapito), sono stati individuati i complessi e quindi le unità idrogeologiche sulle quali attivare una rete nazionale di monitoraggio dell'inquinamento. Tale rete è finalizzata alla prevenzione di fenomeni di inquinamento a mesoscala nonché ad individuare le azioni di risanamento delle acque sotterranee, allo scopo di fermarne il degrado rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali ed assicurarne la razionale utilizzazione. Punti di questa rete sono i pozzi e le sorgenti ritenuti significativi delle caratteristiche globali dell'acquifero ed in grado di fornire dati sulle portate e sulla qualità.

E' stato individuato un insieme costituito da circa 650 punti di osservazione (20-30 punti per regione) distribuiti sulla base di criteri di priorità che tengono conto delle caratteristiche fisiche degli acquiferi, dei fattori di pressione che agiscono su di essi, nonchè delle potenzialità idriche e della disponibilità di risorse alternative. Il disegno della rete è tutt'ora in corso di verifica con le Amministrazioni ed i servizi tecnici competenti.

Allo stato attuale soltanto alcune regioni hanno una tradizione consolidata di programmi di monitoraggio sistematico delle risorse idriche sotterranee, pertanto solamente per un limitato numero di punti della rete nazionale SINA si può oggi disporre di una serie storica di rilevamenti.

Limiti attuali e prospettive di sviluppo.

Conoscenze di base

Le attuali conoscenze idrogeologiche disponibili e rappresentabili in modo omogeneo a copertura nazionale appaiono appena sufficienti per la progettazione di massima della rete nazionale.

A scala locale si dispone di conoscenze frammentarie con diversi livelli di approfondimento. Per la progettazione di reti a carattere regionale e di autorita' di bacino e indispensabile unificare ed omogeneizzare le conoscenze disponibili e colmare le numerose lacune. A scala nazionale e' auspicabile pervenire ad un quadro di sintesi delle conoscenze idrogeologiche caratterizzato da una densita' informativa corrispondente almeno alla scala 1:250.000.

Tale attivita' dovra' essere concertata con i Servizi Tecnici dello Stato, le Regioni e le Autorita' di bacino.

Monitoraggio

Le strutture preposte ai controlli ambientali (L. 21 gennaio 1994, n. 61) dovranno assicurare gli accertamenti qualitativi sui punti della rete. A tal fine si ritiene necessario promuovere a livello regionale azioni volte a migliorare la qualità del dato anche attraverso l'applicazione delle metodiche di intercalibrazione richieste dai protocolli e dalle procedure già definiti nel programma di monitoraggio.

Per gli aspetti quantitativi (bilanci, piezometria), coperti parzialmente dall'attuale progettazione, e' necessario pervenire all'integrazione della rete di monitoraggio, di concerto con i Servizi tecnici nazionali e le Regioni.

E' necessario quindi prevedere ulteriori interventi oltre quelli già avviati per assicurare la operativita' dei rilevamenti quantitativi.

Flussi e banche dati

La struttura dei flussi e della banca dati, elaborata coerentemente con quanto gia' sviluppato in sede di Autorita' di Bacino del fiume Po, e' in corso di validazione da parte di uno specifico gruppo di lavoro espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. Lo sviluppo e l'impianto dei relativi prodotti nei sistemi regionali è coperto dai finanziamenti SINA 88 e 89-90 e sara' avviato in gran parte delle Regioni.

Stato attuale dei prodotti applicativi

Presso il Modulo centrale del Ministero dell'ambiente sono state sviluppate delle applicazioni allo stato prototipale che consentono l'accesso, l'estrazione e l'esplorazione dei dati relativi al sottosistema acque sotterranee finalizzate principalmente all'analisi di stato. Tali prodotti operano sia in ambiente cartografico che in ambiente statistico.

Analoghe esperienze sono in corso di sviluppo presso alcune Regioni ed Autorita' di Bacino.

E' auspicabile pervenire ad una architettura unificata dei sistemi di accesso ed analisi dei dati relativi a questo sottosistema e similari. Cio' permetterebbe lo sviluppo in ambito SINA di una interfaccia unica modulare e personalizzabile in funzione del profilo di utenza.

1.1.1.2. Sottosistema qualità delle acque superficiali.

Dopo un'analisi del reticolo idrografico nazionale e della distribuzione dei fattori di pressione antropica sul territorio, sono stati definiti i criteri di progettazione della rete nazionale SINA sulle acque superficiali.

Gli obiettivi generali che hanno guidato l'attività di progettazione sono stati prevalentemente di tipo conoscitivo (accertare le condizioni di inquinamento dei corpi idrici superficiali), normativo (acquisire gli elementi necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di qualità previste dalla normativa nazionale e comunitaria), pianificatorio e programmatico (fornire gli elementi di diagnosi degli effetti indotti dagli interventi effettuati).

Il bacino idrologico è stato individuato come l'unità territoriale di riferimento idonea agli obiettivi suindicati; sono stati pertanto considerati tutti i bacini a carattere nazionale ed interregionale (come definiti nella legge 183/89), per quelli a carattere intraregionale la scelta si è basata sull'analisi congiunta delle caratteristiche fisiche del sistema e dei fattori di pressione che agiscono su di esso, nonché della presenza di eventuali aree definite a rischio di crisi ambientale.

Su questa base si è individuata una rete costituita da circa 400 punti, selezionati in prevalenza tra quelli preesistenti, ovvero caratterizzati da serie storiche di misure di portata e di qualità, e sempre rappresentativi delle condizioni medie del tratto del corso d'acqua selezionato (in condizioni di completo rimescolamento).

Per ciascuno di questi punti sono state standardizzate le frequenze e le modalità di campionamento, nonché i parametri da rilevare. In particolare essi comprendono tutti quelli previsti dalle normative vigenti con alcune integrazioni, ove necessario, che derivano dalle peculiarità del territorio interessato.

Limiti attuali e prospettive di sviluppo.

Conoscenze di base

Mediante un'indagine condotta presso tutte le Regioni, e con la collaborazione delle stesse all'interno della Conferenza Stato-Regioni, si è avviata una sistematica raccolta di tutte le informazioni di carattere sia fisico-geografico che di pressione antropica, utili alla caratterizzazione del territorio di ciascuno dei bacini idrologici considerati.

Allo stato attuale con il contributo delle Regioni e delle Autorità di bacino è in corso di definizione il supporto cartografico idoneo all'individuazione di un reticolo idrografico gerarchizzato e dei perimetri dei relativi bacini idrologici sottesi.Tale attività dovrà proseguire di concerto con i Servizi tecnici dello Stato.

Monitoraggio

Le strutture preposte ai controlli ambientali dovranno assicurare gli accertamenti qualitativi sui punti della rete secondo le frequenze e l'elenco dei parametri stabiliti dagli standard SINA. A tal fine si ritiene necessario promuovere a livello regionale azioni volte a migliorare la qualità del dato anche attraverso l'applicazione delle metodiche di intercalibrazione richieste dai protocolli e dalle procedure già definiti nel programma di monitoraggio.

Per gli aspetti quantitativi si fa riferimento, ove possibile, agli idrometri del Servizio idrografico nazionale, mentre nei punti non coperti dall'attuale progettazione, e' necessario pervenire all'integrazione della rete di monitoraggio, di concerto con i Servizi tecnici nazionali e le Regioni.

Stato attuale dei flussi, banche dati e prodotti applicativi

Valgono le stesse considerazioni riportate per le acque sotterranee.

1.1.1.3. Sottosistema inquinamento atmosferico

Per l'analisi dell'inquinamento atmosferico si è introdotto il concetto di "bacino aerologico" inteso come massa d'aria a comportamento mediamente omogeneo, che gravita su di un'area avente caratteristiche omogenee per distribuzione delle sorgenti di emissione e per caratteristiche meteo-climatiche e meteo-diffusive.

Vengono così identificati dei "grandi bacini aerologici" e nell'ambito di questi, dei sottobacini localizzati in corrispondenza delle aree ad elevato rischio di inquinamento come le "aree metropolitane" e le "aree industriali".

Si è progettata una rete nazionale di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico articolata su tre livelli :

I livello - prevede l'utilizzo di circa 12 stazioni per il rilevamento dell'inquinamento di fondo attraverso il potenziamento della rete EMEP esistente;
II livello - prevede l'utilizzo di stazioni fisse e campagne di monitoraggio con mezzi mobili per il rilevamento dell'inquinamento a mesoscala dei grandi bacini:
III livello - prevede l'utilizzo di circa 130 stazioni selezionate tra quelle installate o in progetto per il rilevamento dell'inquinamento delle aree urbane e industriali, finalizzate alla caratterizzazione qualitativa dei "punti caldi".

In relazione al ciclo emissioni - concentrazioni - deposizioni, il Ministero dell'ambiente e l'ENEA curano da diversi anni la redazione dell'inventario nazionale delle emissioni secondo la metodologia CORINAIR (85-90). Parallelamente è stata da tempo attivata la rete di controllo delle deposizioni acide coordinata dal CNR di Pallanza che consta allo stato attuale di 68 stazioni di misura.
Il Ministero dell'ambiente ha inoltre finanziato alcune stazioni di rilevamento dell'ozono totale attraverso spettrofotometria Breur.

Tale articolazione del progetto consentirà di verificare lo stato ed il trend evolutivo dell'inquinamento atmosferico per meglio definire le politiche di risanamento ed il controllo d'efficacia degli interventi.

Limiti attuali e prospettive di sviluppo.

Attraverso i finanziamenti pregressi ed in gran parte non ancora utilizzati dalle Regioni, si dovranno completare le connessioni tra centri operativi provinciali (COP) e centri regionali anche al fine di permettere al modulo centrale del SINA di accedere ai dati di qualita' dell'aria secondo le modalita' definite in sede di Coordinamento permanente Stato-Regioni per la realizzazione del SINA.
Per quanto riguarda le conoscenze dell'inquinamento transfrontaliero e di fonndo su scala regionale è' necessario potenziare la rete di monitoraggio di fondo (EMEP) tuttora carente e contestualmente ottimizzare la rete delle deposizioni acide (RIDEP).
In relazione allo sviluppo di sistemi di monitoraggio di inquinanti atmosferici con tecniche da remote sensing (progetto GOME 1994) si ritiene opportuno integrare le reti di rilevamento a terra con una vista remota attraverso l'uso di tecnologie innovative per la mappatura di fondo di inquinanti su grandi bacini.

1.1.1.4. Sottosistema socio-economico

Il sottosistema consta di una serie di banche dati e procedure che consentono la gestione e l'elaborazione di dati relativi alle attività e alla presenza dell'uomo sul territorio (popolazione, agricoltura, industria, infrastrutture).

Obiettivo primario del sistema è quello di garantire all'utenza, una volta che la stessa abbia definito il contesto d'indagine, la fruibilità di informazioni che siano esaustive e facilmente correlabili fra loro e con quelle derivanti dalle reti di monitoraggio e/o dalle caratteristiche del territorio.

Per lo sviluppo del sistema, rivestono particolare importanza sia l'individuazione delle fonti da cui reperire i dati, che le forme di manipolazione degli stessi, che dovrà essere particolarmente evoluta.

Ad integrazione delle fonti informative tradizionali derivanti dai censimenti ISTAT sono state analizzate e sviluppate in maggiore profondità due viste del sistema:

- la valutazione dell'impatto sull'ambiente dovuto alle attività produttive attraverso un meccanismo di incrocio fra i dati degli archivi aziendali gestiti da INPS, INAIL e dal Ministero delle Finanze. In particolare è stato realizzato un prototipo di "inventario d'imprese d'interesse ambientale" per la mappatura sul territorio delle unità locali produttive. E' un primo passo essenziale per la costituzione di un sistema finalizzato alla stima e alla verifica sul territorio dell'impatto ambientale dovuto ai cicli produttivi;

- l'uso e la gestione della risorsa idrica sul territorio attraverso lo sviluppo del modello concettuale del sistema di gestione degli acquedotti (Ministero Sanita', Ministero dell'ambiente, Ministero LLPP, Regioni) e dei depuratori (Ministero dell'ambiente, ISTAT, Regioni).

Limiti attuali e prospettive di sviluppo

Relativamente agli aspetti connessi all'implementazione dell'inventario delle imprese di interesse ambientale, si evidenzia l'opportunità di generalizzare l'esperienza maturata nella realizzazione dell'attuale prototipo all'intero territorio nazionale o ad ambiti territoriali significativi, prendendo in esame quelle attività produttive che rivestono maggiore interesse sia in ambito nazionale che comunitario.

All'interno del sottosistema socio-economico, in attuazione della legge 70/94 relativa alle norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, si dovranno implementare procedure e banche dati per organizzare i flussi informativi che il Ministero dell'ambiente per competenza sarà tenuto a gestire.

Inoltre, si dovranno realizzare procedure sia per l'elaborazione statistica dei dati acquisiti, sia per la predisposizione e diffusione al pubblico di una 'raccolta statistica' articolata su base regionale o per ambiti significativi di territorio

1.1.1.5. Sottosistema territoriale di riferimento.

In questi ultimi anni diversi enti a carattere nazionale e regionale hanno avviato la produzione di cartografia numerica anche a supporto ed integrazione delle banche dati ambientali sulla base dello sviluppo dei sistemi informativi geografici.

La necessità di disporre di strati di base e tematici, validati e certificati da fornitori ufficiali , ha permesso di identificare alcuni strati portanti o di riferimento a copertura nazionale.

Presso il costituendo GIS del Ministero sono stati acquisiti o sono in corso di acquisizione:

- la cartografia di base prodotta dall' Istituto Geografico Militare (IGM) in formato raster alle scale 1:250.000 e 1:50.000 (40% del territorio nazionale).
- i limiti amministrativi, i perimetri dei centri edificati e delle sezioni censuarie derivanti dal progetto Census dell'ISTAT (censimento della popolazione 1991);
- la copertura dell'uso del suolo (scala 1:25.000, fonte ISTAT) (Censimento dell'agricoltura 1989);
- la copertura dell'uso del suolo secondo la metodologia CORINE (scala 1:100.000) già disponibile presso il Ministero dell'Ambiente per 5 regioni ed in via di completamento con accordi CEE-MAMB-regioni per tutto il territorio nazionale.
- lo strato della vincolistica derivante dal progetto Atlas del Ministero dei beni Culturali ed Ambientali.

Su tali strati vengono appoggiate numerose coperture tematiche a carattere puntuale, lineare ed areale relative a biotopi, aree protette, distribuzione della fauna, infrastrutture ecc

Limiti attuali e prospettive di sviluppo.

L'assenza di una cartografia di base aggiornata a copertura dell'intero territorio nazionale condiziona pesantemente lo sviluppo di questo sottosistema. Si ritiene indilazionabile pervenire di concerto con l'Istituto Geografico Militare, le Regioni, i Servizi tecnici dello Stato e gli enti centrali con competenze ambientali, alla definizione di un progetto comune volto a completare ed integrare le varie iniziative per pervenire ad un comune strato di riferimento a copertura nazionale.

1.1.2. I progetti di altre amministrazioni centrali, enti ed istituti di ricerca e le loro interazioni con il Modulo centrale del Ministero dell'ambiente (L. 67/88, L. 305/89).

Il Ministero ha finanziato l'implementazione e/o l'integrazione di sistemi informativi e di monitoraggio ambientale di altri enti centrali che per propri fini istituzionali gestiscono informazioni di interesse ambientale. Tutto ciò è finalizzato ad attivare flussi informativi con il Modulo centrale del SINA che integrino i contenuti informativi presenti nei sottosistemi precedentemente descritti.

I riferimenti legislativi sono: la legge 67 del 1988, che ha originato il programma annuale 1988 e i successivi decreti di finanziamento, e la legge 305 del 1989 che ha originato il programma triennale 1989-91.

Tali progetti riguardano in particolare:

- l'integrazione e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio e il loro collegamento con il SINA;
- la ristrutturazione ed il potenziamento di banche dati ambientali di interesse per il SINA;
- la realizzazione di cartografie da parte degli Istituti cartografici ufficiali.

1.2. VISTA REGIONALE

1.2.1. Stato d'attuazione dei poli regionali del SINA (L. 67/88, L.305/89)

Lo sviluppo dei poli regionali del SINA è in corso di realizzazione attraverso il finanziamento di progetti, presentati dalle singole amministrazioni in occasione del Piano annuale 1988 e del Piano triennale 1989-90, in accordo con gli obiettivi ed i requisiti di ammissibilità definiti dal Ministero dell'ambiente e con gli standards definiti in sede di Coordinamento permanente Stato-Regioni.

Tali progetti sono finalizzati a realizzare i sottosistemi precedentemente descritti nella loro completa articolazione territoriale e riguardano in particolare:

- la sistematizzazione delle conoscenze finalizzata all'individuazione dei rapporti causa-effetto tra realtà insediative e qualità ambientale;
- la creazione e/o il potenziamento delle reti locali di monitoraggio dell'inquinamento con caratteristiche standardizzate;
- l'organizzazione su base informatica dei dati eventualmente già esistenti e la loro integrazione;
- l'acquisto di software/hardware per consentire la formazione, lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi e di monitoraggio a livello regionale o locale.

All'unità centrale del Ministero dell'ambiente sono garantite le possibilità di accesso diretto ai poli regionali.

Significative esperienze sono gia' in corso di sviluppo presso le Regioni Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Friuli, Prov.Autonoma di Trento.ed altre stanno per essere avviate.

Nel capitolo 3 è riportato il quadro riassuntivo dei finanziamenti SINA 88 e 89-90 a Regioni ed Enti Locali ed il loro stato di attuazione.

CAPITOLO 2

Programma di sviluppo del SINA

In questo capitolo vengono indicate le principali direttrici che il Ministero dell'ambiente intende perseguire per l'ulteriore sviluppo del Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente tenendo conto dei risultati sin qui conseguiti per la sua prima costituzione e delle lacune che l'esperienza maturata ha permesso di individuare.

Con riferimento alla delibera CIPE del 21.12.93 relativa al "Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale" vengono specificate le linee di progetto e le tipologie di intervento relative alle "azioni strumentali per l'ambiente" finalizzate alla implementazione di reti di monitoraggio, alla realizzazione dei poli periferici e di centri tematici a carattere nazionale e regionale ed allo sviluppo del Modulo centrale del SINA, anche ai fini dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e delle agenzie regionali.

2.1 Linee di progetto

Il Ministero dell'ambiente intende orientare le attività di consolidamento e sviluppo del SINA entro linee di progetto. In tal modo si vuole definire con accuratezza gli obiettivi che si intendono perseguire, fornendo nel contempo un quadro di riferimento omogeneo entro cui posizionare le varie tipologie di intervento e gli attori coinvolti.

Tali direttrici riguardano sia la messa a regime di azioni già avviate nel precedente triennale che la promozione di nuovi interventi progettuali e conoscitivi che arricchiscono il patrimonio informativo del SINA.

Le linee progettuali sviluppate nel seguito intendono orientare sia le azioni promosse e non ancora avviate nel precedente triennale sia lo sviluppo del PTTA 94-96 del SINA.

Tale approccio vuole garantire:
- il massimo coinvolgimento delle diverse Amministrazioni centrali e regionali, enti ed Istituti di ricerca, al fine di sviluppare un linguaggio e delle metodologie di gestione comuni delle informazioni ambientali;
- una visibilità immediata dei Soggetti che territorialmente garantiscono l'alimentazione del SINA;
- precise responsabilità nella promozione e gestione del Modulo centrale, sia in termini di continuità di servizio sia di qualità dell'informazione distribuita;
- un collegamento immediato alle attività di ricerca che riguardano la conoscenza ambientale.

Di seguito, per ciascuna linea di progetto, è mostrata una scheda descrittiva che illustra il contenuto informativo, le azioni necessarie (evidenziando attività già svolte, in corso di realizzazione e da avviare) e le categorie di Soggetti d'attuazione che si vuole coinvolgere nei singoli progetti.

GESTIONE E SVILUPPO DEL MODULO CENTRALE

Con il progetto "Primi elementi del Modulo centrale" sono in fase avanzata di implementazione le procedure di gestione dei flussi informativi e le banche dati relative ai sistemi tematici ed intersettoriali descritti nel precedente capitolo ed alcune procedure di supporto alla diffusione interna ed esterna al Ministero dell'informazione ambientale, quali: sistema dei riferimenti, banca dati dei testi, banca dati delle immagini, integrazione nei processi di automazione di ufficio.

Dal momento della sua piena attivazione, il "Modulo centrale" dovrà poi curare rapporti, sia sul piano tecnico che organizzativo, con tutte le realtà regionali e provinciali, i servizi tecnici dello Stato, 12 Amministrazioni centrali, nonchè con le autorità di bacino e le organizzazioni internazionali.

L'attivazione dei sistemi e dei servizi suindicati è attualmente possibile utilizzando i mezzi di calcolo del Centro elaborazione dati (CED) costituito presso il Ministero dell'ambiente, la cui gestione è attualmente affidata, fino al luglio 1995, ad un consorzio di imprese titolare dell'incarico.

Ne consegue che per offrire continuità, possibilità di sviluppo e credibilità scientifica al SINA sarà necessario garantire a livello centrale:

1- la puntuale implementazione di nuovi servizi coerenti con gli obiettivi dell'intero sistema;
2 - la proprietà intellettuale delle implementazioni sia per gli aspetti progettuali di sviluppo che di gestione;
3 - un'adeguata dotazione di personale;
4 - un'adeguata collocazione logistica;
5 - il coordinamento operativo ed organizzativo delle strutture periferiche e centrali che concorrono alla realizzazione di un sistema multipolare qual'è il SINA (modello organizzativo);
6 - le risorse finanziarie che consentono la possibilità di gestione del centro, dei flussi dei dati e delle conoscenze necessarie.

La soluzione organizzativa in grado di garantire la proprietà intellettuale e gestionale del Sistema nonchè il funzionamento a regime del Modulo centrale e dei flussi con le realtà periferiche è stata individuata nella costituzione di un "Laboratorio di analisi e di gestione dell'informazione ambientale". Esso si avvarrà delle potenzialità del Modulo centrale, di consulenze esterne qualificate e potrà promuovere progetti finalizzati con il coinvolgimento di utenti e di progettisti ambientali.

La proposta del Laboratorio vuol quindi superare la politica di frammentazione delle risorse economiche in piccoli contratti per singole forniture e tende alla creazione di una struttura permanente che sia professionalmente adeguata alla complessità delle problematiche da affrontare e delle procedure da gestire.

Come elemento di governo e di controllo del Modulo centrale, il Laboratorio avrà quindi il compito di elaborare specifiche progettuali e di attivare nel corso del triennio, attingendo alle risorse opportunamente destinate, i contratti di fornitura di servizi informatici, sia per la gestione delle strutture di calcolo, sia per lo sviluppo di nuove applicazioni.

P T T A 1994-1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente

Modulo centrale

CONTENUTI

Patrimonio informativo del Ministero dell'ambiente

Sistemi, banche dati e procedure di acquisizione,
trattamento e restituzione dell'informazione ambientale a livello nazionale

Punto focale nazionale della rete europea di informazione
e di osservazione in materia ambientale

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Gestione e potenziamento del Modulo centrale del SINA (assistenza di base specialistica per la gestione delle risorse HW e SW del Modulo centrale del Ministero dell'ambiente e per l'aggiornamento tecnologico)	X	X	X	Operatori servizi informatici
Costituzione e gestione del Laboratorio di analisi ambientale (supporto tecnico-scientifico per l'implementazione e la gestione del Laboratorio, e per la elaborazione dell'informazione ambientale del Modulo centrale)			X	Ministero dell'ambiente, ANPA, ENEA

SOTTOSISTEMA ACQUE SUPERFICIALI

Rete di monitoraggio quali/quantitativo

Nel precedente PTTA sono stati definiti gli obiettivi generali che hanno guidato l'attività di progettazione del sottosistema; è stata individuata una rete nazionale costituita da circa 400 punti di controllo quali-quantitativo correlati ad altrettante aree sottese (vedasi paragrafo 1.1.1.2). Tale zonizzazione dell'ambiente idrico superficiale è finalizzata ad una analisi integrata delle caratteristiche fisiche delle aree, dei fattori di pressione e degli interventi associati. I punti di controllo della rete individuano i trend di fondo in quanto posizionati in zone di massimo rimescolamento riassuntivi dei contributi complessivi delle aree.

Sono stati già attivati flussi informativi con alcune realtà regionali. Nel presente PTTA si intende rendere operativa la rete nazionale sia coinvolgendo le Regioni che beneficiano di finanziamenti assegnati ma non realizzati sia attivando collaborazioni specifiche con i Servizi Tecnici nazionali.

A livello regionale, con i finanziamenti pregressi, é in corso il completamento delle reti regionali (mediamente 100-200 punti di osservazione per regione) per quelle Regioni che non hanno ancora sistematicamente attuato programmi di monitoraggio dei corpi idrici superficiali.

Verra' individuato un centro tematico nazionale per l'aggiornamento delle metodologie di campionamento ed analisi, per la definizione e la verifica dei criteri di disegno delle reti e per l'elaborazione di specifiche di elaborazione ed interpretazione dei dati e delle modalita' di rappresentazione all'utenza.

Verra' richiesto alle Regioni di promuovere azioni per il miglioramento della qualità dei dati anche attraverso l'applicazione di metodiche di intercalibrazione.

Ciclo dell'uso delle acque

Le conoscenze sullo stato delle risorse idriche dovranno essere corredate da una migliore informazione sul ciclo complessivo delle acque.

Occorre promuovere alcune attività finalizzate a conoscere gli usi delle risorse idriche (superficiali e sotterranee) realizzando un catasto delle infrastrutture di captazione, distribuzione e dell'abbattimento degli inquinanti.

Il Ministero dell'ambiente e l'ISTAT di concerto con le Regioni hanno avviato un censimento degli impianti di depurazione a scala nazionale.

In conferenza Stato-regioni si è concordato fra i Ministeri dell'ambiente e Sanità una modalità comune di gestione delle informazioni inerente la mappatura degli acquedotti.

Sulla base delle specifiche informatiche concordate si procedera' alla implementazione di un prodotto relativo alla gestione dell'intero ciclo (prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei, distribuzione, usi antropici, restituzione ai corpi idrici recettori). Su questo obiettivo verra' promosso uno specifico progetto interregionale.

P.T.T.A. 1994 1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente

Sottosistema acque superficiali

CONTENUTI

Inventario dei corpi idrici
Caratterizzazione dei bacini
Catasto acquedotti, scarichi derivazioni
Dati idrologici
Dati di qualità

scala di lavoro :
nazionale: 1.250 000
regionale: 1:50.000

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Formazione dell'inventario delle risorse idriche		X	X	Ministero dell'ambiente, Servizi tecnici, Regioni, Aut. bacino
Caratterizzazione dei bacini		X	X	Ministero dell'ambiente, Servizi tecnici, Regioni, Aut. bacino
Definizione dell'architettura di rete nazionale	X			Ministero dell'ambiente, Regioni
Identificazione strutture preposte alla formazione del dato	X	X	X	Regioni
Identificazione di laboratori di riferimento per l'intercalibrazione			X	Regioni
Potenziamento delle reti	X	X	X	Regioni, Autorità di bacino
Definizione dei formati di scambio	X			Ministero dell'ambiente, Regioni, Autorità di bacino
Costituzione di centri regionali	X	X	X	Regioni
Costituzione del centro nazionale	X			Ministero dell'ambiente
Centro di promozione dei flussi, controllo e validazione dati			X	ANPA
Centro tematico			X	CNR (IRSA)

(dirama ed aggiorna le metodologie di campionamento ed analisi; verifica ed aggiorna il disegno di rete; dirama le metodologie di interpretazione dei dati e rappresentazione all'utenza)

SOTTOSISTEMA ACQUE SOTTERRANEE

Rete di monitoraggio quali/quantitativa

Sugli acquiferi che da un punto di vista quali-quantitativo rappresentano le più importanti e strategiche riserve idriche nazionali si intende rendere operativa la rete di monitoraggio nazionale già definita ed in corso di verifica con le Amministrazioni ed i servizi tecnici competenti (si veda paragrafo 1.1.1.1). Tale rete è finalizzata ad indirizzare le politiche di risanamento delle acque sotterranee attraverso l'individuazione a mesoscala delle caratteristiche intrinseche di vulnerabilità degli acquiferi, delle sorgenti di inquinamento puntuali e diffuse e delle modalità di sfruttamento delle risorse.

Con il presente PTTA e con i finanziamenti pregressi si intendono attivare la maggior parte dei flussi informativi relativi ai circa 650 punti di osservazione delle strutture acquifere monitorate coinvolgendo le Regioni ed attivando collaborazioni specifiche con i Servizi tecnici nazionali. Contestualmente verrà aggiornato l'inventario nazionale delle riserve acquifere (attualmente si è fatto riferimento allo "Studio sulle risorse delle acque sotterranee dell'Italia - CE, DG XII, 1982."); con questo strumento si intende produrre una base di riferimento omogenea a scala nazionale caratterizzata da una densità informativa coerente con la scala 1:250.000, in cui si definiscano le caratteristiche fondamentali delle risorse.

A livello regionale e' realisticamente prevedibile consolidare l'attivita' delle Regioni che sistematicamente attuano programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee ed estendere tale attivita' alle Regioni per le quali esistono o sono in corso di acquisizione le conoscenze di base atte a supportare la definizione di una rete di dettaglio. Su tali aspetti si intende promuovere un progetto pilota interregionale.

Verra' individuato un centro tematico nazionale per l'aggiornamento delle metodologie di campionamento ed analisi, per la definizione e la verifica dei criteri di disegno delle reti e per l'elaborazione di specifiche di elaborazione ed interpretazione dei dati e delle modalita' di rappresentazione all'utenza.

Analogamente a quanto previsto per le acque superficiali si richiede alle Regioni di promuovere azioni per il miglioramento della qualità dei dati attraverso l'applicazione di metodiche di intercalibrazione.

P T T A 1994 1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente

Sottosistema acque sotterranee

Contenuti

Inventario degli acquiferi
Caratterizzazione risorse acquifere (comprese le sorgenti)
Banca dati qualità
Banca dati piezometrica

scala di lavoro:
nazionale 1:250 000
regionale 1:50.000

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Formazione dell'inventario degli acquiferi	X	X	X	Ministero dell'ambiente, Servizi tecnici, Regioni, Aut. bacino
Caratterizzazione fisica delle risorse acquifere	X	X	X	Ministero dell'ambiente, Servizi tecnici, Regioni, Aut. bacino
Definizione dell'architettura di rete nazionale	X			Ministero dell'ambiente, Regioni
Definizione dell'architettura di rete regionale	X	X	X	Regioni
Identificazione strutture preposte alla formazione del dato		X	X	Regioni
Identificazione di laboratori di riferimento per l'intercalibrazione			X	Regioni
Potenziamento delle reti	X	X	X	Regioni, Autorità di bacino
Definizione dei formati di scambio	X			Ministero dell'ambiente, Regioni, Autorità di bacino
Costituzione di centri regionali	X	X	X	Regioni
Costituzione del centro nazionale	X			Ministero dell'ambiente
Centro di promozione dei flussi, controllo e validazione dati			X	ANPA
Centro tematico			X	CNR (IRSA)

(dirama ed aggiorna le metodologie di campionamento
ed analisi; verifica ed aggiorna il disegno di rete;
dirama le metodologie di interpretazione dei dati e rappresentazione all'utenza)

SOTTOSISTEMA INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Gli obiettivi generali del Ministero dell'ambiente sulla componente Aria riguardano l'integrazione e l'ottimizzazione delle reti di rilevamento esistenti relative al ciclo di emissioni-concentrazioni-deposizioni. In particolare si intende perseguire il miglioramento della qualità dei dati rilevati dalle reti in termini di omogeneità, confrontabilità delle metodologie di campionamento ed analisi, il miglioramento della funzionalità delle reti al fine di garantire una continuità di esercizio delle stesse, l'ampliamento delle conoscenze sulla qualità dell'aria agli inquinanti non convenzionali, la standardizzazione dei flussi, la predisposizione di strumenti di supporto alle decisioni sulla componente Aria/Rumore, la distribuzione delle informazioni ad una pluralità di soggetti pubblici e privati.

Nel precedente PTTA (si veda paragrafo 1.1.1.3) si e progettata una rete nazionale di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico articolata su tre livelli:
- la rete di inquinamento di fondo (ampliamento della rete EMEP già esistente);
- la rete di mesoscala composta da stazioni fisse e campagne di monitoraggio con mezzi mobili per la caratterizzazione dell'inquinamento a mesoscala dei grandi bacini;
- la rete nazionale in aree critiche composta da circa 130 stazioni selezionate tra quelle installate o in progetto per il rilevamento dell'inquinamento delle aree urbane e industriali, finalizzate alla caratterizzazione qualitativa dei "punti caldi".

Nel presente PTTA si intendono attivare la maggior parte dei punti di osservazione della rete nazionale sia coinvolgendo le Regioni che beneficiano di finanziamenti assegnati ma non realizzati, sia attivando collaborazioni specifiche con enti accademici. Parallelamente si provvederà ad ottimizzare la rete di controllo delle deposizioni acide coordinata dal CNR di Pallanza e giunta al quinto anno di attività. Verrà proseguito l'aggiornamento dell'inventario nazionale delle emissioni secondo la metodologia CORINAIR esteso ai microinquinanti, attività che l'ENEA cura da diversi anni (85-90).

Nel contempo con il supporto scientifico di alcune strutture accademiche il Ministero dell'ambiente intende avvalersi dei servizi informativi connessi alle attività finalizzate al controllo dell'inquinamento su scala globale con tecnologie da remote sensing (progetto GOME).

Verranno individuati i Centri Tematici relativi ai vari aspetti (emissioni, concentrazioni, deposizioni, monitoraggio satellitare).

P T T A 1994 1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente

Sottosistema inquinamento atmosferico

CONTENUTI

Ambiente globale:
Progetto GOME (monitoraggio da remote sensing dell'ozono e degli inquinanti traccia)
Potenziamento Rete EMEP

Ambiente nazionale:
Rete nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
Rete RIDEP (Rete nazionale di controllo delle deposizioni acide)
Inventario emissioni

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Definizione dell'architettura di rete nazionale	X	X		Ministero dell'ambiente, Regioni
Identificazione strutture preposte alla formazione del dato	X	X	X	Regioni
Identificazione di laboratori di riferimento per l'intercalibrazione		X	X	Regioni
Potenziamento delle reti		X	X	Regioni
Definizione dei formati di scambio	X			Ministero dell'ambiente, Regioni
Costituzione di centri regionali	X	X		Regioni
Costituzione del centro nazionale	X	X		Ministero dell'ambiente
Centro di promozione dei flussi, cont.ollo e validazione dati			X	ANPA
Centri tematici (emissioni, inquinamento atmosferico)			X	ENEA, CNR (Istituto di Idrobiologia di Pallanza), CNR (I.M.G.A.)

(diramano ed aggiornano le metodologie di campionamento
ed analisi; verificano ed aggiornano il disegno di rete;
diramano le metodologie di interpretazione dei dati e rappresentazione all'utenza)

SOTTOSISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Inventario delle imprese di interesse ambientale

Come già accennato nel par. 1.1.1.4 con il presente PTTA si dovrà portare a compimento la realizzazione dell' "Inventario di imprese d'interesse ambientale" attuato in forma prototipale nel corso del precedente triennale. Tale realizzazione assume un interesse strategico per il Ministero dell'ambiente anche in considerazione della recente Legge 70/94 relativa alle dichiarazioni uniche delle imprese in tema di impatto ambientale. Il Ministero potrà infatti disporre di uno strumento informativo di base estremamente potente per attuare, in raccordo con le regioni, controlli e verifiche dei flussi informativi che vengono generati dalle autodenunce.

Le principali attività per la completa realizzazione dell'inventario riguardano essenzialmente:

- l'estensione dell'applicabilità del sistema ad ambiti territoriali crescenti e significativi fino a completa copertura dell'intero territorio nazionale (l'attuale prototipo è stato sperimentato su tre provincie campione);

- l'integrazione delle fonti informative su scala nazionale che dovranno alimentare il sistema a regime. Attualmente l'inventario nasce dall'incrocio di flussi informativi provenienti da archivi gestiti da INAIL, INPS e Ministero delle finanze. Si prevede il coinvolgimento di ISTAT, ENEL e Camere di commercio.

Parallelamente e ad integrazione delle funzionalità dell'inventario, dovranno essere svolti studi e ricerche per la classificazione dei cicli produttivi e valutazioni prototipali dei carichi ambientali.

Dichiarazione unica delle imprese in materia ambientale (legge 70 del 25.1.94)

Uno dei carichi organizzativi più onerosi per le regioni e gli enti locali è la gestione delle dichiarazioni che le imprese inviano periodicamente per ottemperare agli obblighi di legge (p.e dichiarazione annuale per la produzione dei rifiuti, ...)
Tale adempimento si semplificherà grazie agli sviluppi connessi all'attuazione della Legge 70/1994 relativa alle norme per la semplficazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale

La legge prevede infatti una dichiarazione unica di impresa che ridurrà ad un unico atto tale adempimento. La legge stabilisce che le Camere di Commercio siano il soggetto preposto all'acquisizione e gestione delle dichiarazioni che successivamente dovranno essere inviate al Ministero dell'ambiente che curerà la predisposizione e la diffusione di una "raccolta statistica" su quei dati, articolata su base regionale o per ambiti significativi di territorio. Tale raccolta dovrà inoltre contenere i risultati dei contolli di veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuati a campione.

Si dovranno quindi implementare procedure e banche dati per organizzare i flussi informativi che per competenza il Ministero dell'ambiente sarà tenuto a gestire. Inoltre, si dovranno realizzare procedure sia per l'elaborazione statistica dei dati acquisiti, sia per la predisposizione e diffusione al pubblico della 'raccolta statistica'.

P T T A 1994-1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell Ambiente

Sottosistema socio-economico (attività produttive)

CONTENUTI

Inventario nazionale delle imprese di interesse ambientale
Modello unico di dichiarazione delle imprese (legge 70/94)
Banca dati degli interventi ed azioni di politica ambientale
Valutazioni nazionali dei carichi ambientali derivanti dall'impresa

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Realizzazione dell'inventario Nazionale delle imprese di interesse ambientale	X	X	X	Camere di Commercio, ENEA ENEL INAIL INPS, ISTAT, Ministero delle Finanze
Elaborazione e gestione del modello unico di dichiarazione delle imprese (legge 70/94, artt. 3 e 4)			X	Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria ENEA, Camere di Commercio
Costituzione della Banca dati degli interventi e delle azioni di prevenzione e risanamento			X	Ministero dell'ambiente
Ricerca finalizzata alla classificazione dei cicli produttivi			X	ENEA
Valutazioni prototipali di carichi ambientali			X	ENEA
Centro informativo socio-economico dell'ambiente			X	Ministero dell'ambiente

SOTTOSISTEMA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Si intende costruire attraverso l'utilizzo di quanto già realizzato, un insieme di basi di riferimento territoriali condivise da una pluralità di soggetti (intese come sistema informativo geografico e/o cartografia numerica) utili a posizionare, alle varie scale, tutte le informazioni del SINA. Tali cartografie, per definizione, devono essere progettate e costruite rispettando il criterio di coinvolgere le Amministrazioni centrali e locali, garantendo il massimo di interscambio informativo.

Un riferimento territoriale unitario è funzionale a garantire che tutte le informazioni utili al SINA, generate a livello locale o centrale, possano essere collocate, elaborate e rappresentate su un insieme di elementi territoriali omogenei sia semanticamente che geometricamente.

Poichè il SINA opera alla scala 1:250.000 e 1:500.000 per le rappresentazioni di sintesi ed alla scala 1:50.000 per posizionare le informazioni di base rilevate nei singoli comparti conoscitivi, si promuoveranno le seguenti attività:

a) S.I. geografico alla scala 1:250.000 - 1:500.000

Completamento ed ottimizzazione della base vettoriale di riferimento relativa agli aspetti fisici ed infrastrutturali ed integrazione con la base Corine land cover.

Su tale base verra' implementato :

- l'inventario nazionale dei corpi idrici sotterranei
- l'inventario nazionale delle risorse idriche superficiali

b) S.I. geografico alla scala 1:50.000

- Promuovere il completamento della cartografia di base 1:50.000 dell'Istituto Geografico Militare
- Costruzione di strati vettoriali di riferimento coerenti con le basi cartografiche regionali e centrali
- Archivio fotografico raster del territorio nazionale

P T T A 1994-1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente

Sottosistema territoriale di riferimento

CONTENUTI

Base territoriale di riferimento a livello sinottico
scala 1:250.000
curve di livello (ogni 100 m), limiti amministrativi, limiti urbani, toponimi

Base topografica e archivio immagini raster a copertura nazionale
scala 1:50.000
Strati vettoriali di riferimento

AZIONI	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Elaborazione della base dati territoriale sinottica	X	X	Ministero dell'ambiente, Servizi Tecnici di Stato, Istituto Geografico Militare
Base topografica e di immagini raster a copertura nazionale (scala 1:50.000)		X	Ministero dell ambiente, Centro interregionale di cartografia, Istituto Geografico Militare
Centro tematico		X	Centro interregionale di cartografia, Istituto Geografico Militare

(coordina le attività di concerto con le Regioni e gli Enti cartografici nazionali)

LAND COVER CORINE - USO ATTUALE DEL SUOLO

Il Consiglio della CEE il 27 giugno 1985 ha adottato il programma CORINE quale strumento per la raccolta il coordinamento e la realizzazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali della Comunità. Una delle linee del programma, denominato CORINE-land cover, riguarda "l'informazione geografica dell'occupazione attuale del suolo". Tale infomativa geografica, alla scala 1:100.000, fa uso di una "nomenclatura di occupazione del suolo" gerarchizzata a tre livelli, con 44 classi fondamentali.

Il Ministero dell'ambiente nel programma annuale 1988 finanziò la realizzazione di tale attività su 5 Regioni. Nel PTTA 89-91 ha promosso, all'interno delle intese regionali, la formazione dell'intero quadro nazionale.

Con il presente PTTA si intende, in base alle attività non ancora concluse da alcune Regioni, rispettare gli impegni comunitari e conseguentemente portare a completamento la copertura sull'intero territorio nazionale.

Il CORINE-land cover costituisce una delle fonti informative di riferimento adottate dal SINA per la caratterizzazione della pressione antropica da attività connesse all'uso del suolo relativamente ai sottosistemi acque superficiali, acque sotterranee ed aria, e per la caratterizzazione degli areali di distribuzione della fauna (con ciò si fa riferimento alla B.D. fauna in corso di realizzazione presso il servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente).

Le soluzioni informatiche in corso di realizzazione presso il Modulo Centrale prevedono l'integrazione di tale copertura negli applicativi DSS sviluppati in ambito cartografico e statistico.

P T.T A 1994-1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente

Sottosistema Land Cover CORINE

CONTENUTI

Uso attuale del suolo
scala 1:100.000
44 classi fondamentali
discretizzazione all'ettaro

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare	soggetti realizzatori
Realizzazione delle coperture del suolo regionali	X	X	X	Regioni
Centro di promozione dei flussi, controllo e validazione dati	X			Centro Interregionale di Cartografia
Centro tematico (dirama ed aggiorna le metodologie di campionamento ed analisi; verifica ed aggiorna il disegno di rete; dirama le metodologie di interpretazione dei dati e rappresentazione all'utenza)	X			Centro Interregionale di Cartografia di concerto con DGXI della Commissione UE

CATALOGO NAZIONALE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Una delle attività strategiche nell'ambito della gestione dell'informazione ambientale è il "catalogo delle fonti e risorse ambientali". Si tratta di costituire un quadro conoscitivo dei soggetti che operano nella gestione di informazioni ambientali, dei dati gestiti, delle modalità di gestione, della qualità e attendibilità informativa, del livello di aggiornamento assicurato.

La costituenda EEA (Agenzia europea dell'Ambiente) sta portando avanti, con norme CDS (catalogue of data sources), tale iniziativa.

Il Ministero nel precedente PTTA ha già sviluppato il censimento delle risorse informative esistenti sul territorio nazionale.

Tali informazioni saranno alla base del catalogo, integrando e verificando ulteriormente le diverse fonti, adottando metodologie di descrizioni uniformi a livello europeo, per fornire un indispensabile strumento di informazione per l'Amministrazione pubblica e per il cittadino che sia aggiornato in modo continuo dagli operatori del settore.

Soggetti realizzatori delle azioni indicate nella successiva scheda relativa al Catalogo nazionale delle risorse ambientali sono quelli di cui all'art. 8, comma 1 della L. 349/86.

P.T T A. 1994-1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di Interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Amb

Sottosistema Catalogo Nazionale delle Risorse Ambientali

CONTENUTI

Repertorio dei Soggetti produttori di informazioni sull'ambiente
Elenco delle reti di monitoraggio ambientali
Elenco delle stazioni di monitoraggio ambientali
Elenco delle banche dati ambientali
Elenco delle risorse ambientali di interesse nazionale

AZIONI	realizzato	in corso	da realizzare
Censimento dei Soggetti produttori di informazioni sull'ambiente	X		
Censimento delle reti di monitoraggio ambientali	X		
Censimento delle stazioni di monitoraggio ambientali	X		
Censimento delle banche dati ambientali	X		
Definizione del Thesaurus ambientale	X		
Verifica dei dati censuali		X	
Definizione della struttura informativa e creazione della banca dati	X	X	
Aggiornamento a regime del censimento delle risorse ambientali di interesse nazionale			X
Realizzazione di un dimostratore su base regionale			X
Costituzione e gestione dei poli regionali			X
Costituzione e gestione del centro nazionale			X
Centro di promozione dei flussi, controllo e validazione dati			X

SERVIZI INFORMATIVI

Questa linea di progetto vuole promuovere il potenziamento e la specializzazione delle funzionalità disponibili nella gestione informatizzata delle conoscenze del SINA, sia a livello nazionale che dei Poli periferici, in un'ottica di incremento significativo della fruibilità delle informazioni inserite nel sistema da parte dei diversi soggetti interessati. Appare evidente come possa essere considerata misura dell'efficacia del Sistema *l'effettiva fruibilità sul territorio, da parte della molteplicità di soggetti interessati, delle basi di conoscenza* costituite nell'ambito del progetto SINA.

Obiettivo generale è la definizione, dal punto di vista sia *organizzativo che tecnologico,* e l'attivazione sperimentale, di una rete attraverso cui i soggetti informativi (ai diversi livelli istituzionali della P.A.) possano accedere ai sistemi informativi distribuiti sul territorio sviluppati nell'ambito SINA - con finalità di governo e tutela ambientale - comunicare, scambiare informazioni e documentazione su supporti diversi. Ciò presuppone la costituzione, da un punto di vista in primo luogo concettuale ed organizzativo quindi tecnologico, di una rete telematica di cooperazione, su cui vengano resi disponibili alcuni servizi di interesse generale, sia per operatori nel campo del governo e della tutela ambientale, sia per operatori del settore ambientale esterni alle Amministrazioni competenti, sia per l'informazione al cittadino, così come previsto dal D.LGS. 29/93.

Dovrà essere realizzata un'interfaccia utente unificata a livello concettuale, che consenta agli operatori un accesso assistito a dati e funzioni, utilizzando strumenti, quali il Catalogo ed il Thesaurus, di ausilio alla navigazione sulle risorse informative. Una delle condizioni chiave per l'effettiva fruibilità delle conoscenze eterogenee inserite nel Sistema da parte dei diversi soggetti interessati è *la definizione, dal punto di vista tecnico ed organizzativo,* dei profili utente, del loro fabbisogno informativo e delle differenti modalità con cui i diversi soggetti effettuano l'accesso e la consultazione dei sistemi informativi.

L'obiettivo di consentire una effettiva fruibilità della conoscenza, oltre a rientrare nelle finalità proprie del SINA, può costituire un significativo incentivo, per i diversi soggetti interessati, affinchè questi siano motivati a garantire nuovi flussi verso il Polo Regionale (anche alla luce di un prossimo passaggio di competenze dalle Regioni alle Provincie), tali da mantenere continuativamente aggiornate le basi di conoscenza e da consentire l'ulteriore arricchimento. A tale scopo andranno indagate tutte le possibilità di rendere quanto più possibile "naturali, automatici e non onerosi" i frutti delle informazioni dalla periferia al centro e viceversa.

L'effettivo utilizzo del sistema da parte di utenti tipologicamente diversi e con competenze funzionali differenti, unitamente al monitoraggio della domanda informativa, potranno costituire stimolo e indicazione per l'evoluzione dell'offerta di sistemi informativi, soprattutto dal non ancora sufficientemente indagato punto di vista funzionale, anche nei confronti dei diversi livelli istituzionali della P.A.

Soggetti realizzatori delle azioni indicate nella successiva scheda relativa ai servizi informativi sono quelli di cui all'art. 8, comma 1 della L. 349/86.

P.T.T A. 1994-1996 - Area Programmatica Nazionale - Sintesi della proposta di interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale dell'Amb

Sottosistema Servizi Informativi

CONTENUTI

Base di conoscenza integrata alfanumerica
Base di conoscenza integrata geografica
Base di conoscenza integrata testuale

AZIONI	in corso	nuove realizzazioni da avviare
Potenziamento di basi di conoscenza integrata alfanumerica	X	X
Potenziamento di basi di conoscenza integrata geografica	X	X
Potenziamento di basi di conoscenza integrata testuale	X	X
Realizzazione di interafacce di integrazione locali e/o remote	X	X
Realizzazioni di sistemi di supporto all'Amministrazione nel governo dell'ambiente	X	X
Realizzazione di servizi di informazione ambientale al cittadino (D.LGS 24/93)	X	X
Realizzazione di servizi di distribuzione d'informazione ambientale		X
Centro di promozione e di disseminazione di servizi ambientali		X

2.2. Tipologia degli interventi

In relazione alle linee di progetto descritte ed alle tipologie d'intervento previste dalla delibera CIPE del 21.12.93 , qui di seguito riportate, si individuano gli interventi prioritari del PTTA 94-96.

Interventi di tipologia A - sviluppo del Modulo centrale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (S.I.N.A.) e del laboratorio di analisi ambientale del Ministero dell'ambiente, anche in relazione agli scambi informativi con i livelli internazionali.

Interterventi di tipologia B - implementazione delle reti di monitoraggio dei fattori ambientali su scala nazionale e regionale, attivazione dei relativi flussi informativi in conformità alle priorità ed agli standard del SINA.

Interventi di tipologia C - sviluppo e integrazione funzionale dei poli periferici del SINA (interventi prioritari rif. Tab. C);

Interventi di tipologia D - costituzione di centri tematici, a carattere nazionale, interregionale o regionale, finalizzati alla fornitura di servizi relativi a specifiche conoscenze ambientali anche avvalendosi di tecnologie evolute a livello telematico ed informatico, nonche' azioni di assistenza per la gestione delle reti nazionali di monitoraggio definite nell'ambito del SINA.

Interventi di tipologia E - realizzazione, manutenzione e distribuzione di sistemi e procedure informatiche secondo specifiche concertate tra i soggetti gestori dei poli del Sistema Informativo Nazionale Ambientale.

Interventi di tipologia F - azioni di assistenza per la gestione delle reti nazionali di monitoraggio definite nell'ambito del SINA.

2.3 Individuazione degli interventi prioritari.

2.3.1. Azioni nazionali

Gli interventi prioritari relativi alle azioni nazionali da attuarsi con il Piano Triennale 94-96 sono stati individuati sulla base dell'attuale stato di realizzazione del SINA secondo le linee di sviluppo decritte nel paragrafo 2.1 in accordo con le tipologie di intervento di cui al precedente punto 2.2.

Contestualmente sono state individuate le tipologie di soggetti da coinvolgere nella realizzazione degli interventi attraverso accordi da perfezionarsi con le procedure previste dalla delibera CIPE del 21.12.93.

Nella definizione delle azioni nazionali si è inoltre tenuto conto delle corrispondenti azioni a carattere regionale ed interregionale definite in sede di Coordinamento permanente Stato-Regioni per la realizzazione del SINA, al fine di garantire la complementarietà e le sinergie evitando ridondanze e duplicazioni di spesa.

Alle azioni nazionali, sulla base della ripartizione delle risorse finanziarie riportata in Tab. 2 della Delibera CIPE del 21 dicembre 1993, è assegnato un finanziamento globale di lire 40 miliardi. Tale cifra, considerate le esigenze, le tipologie d'intervento e le priorità individuate dal Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, è stata ripartita secondo il seguente schema:

10 MLD per interventi a tre anni inerenti il Modulo Centrale (gestione, ottimizzazione ed integrazione delle componenti implementate);

10 MLD per l'implementazione della cartografia di riferimento (progetto a tre anni);

10 MLD per la promozione di Centri Tematici (potenziamento di strutture già esistenti e di provata esperienza);

10 MLD per la promozione della qualità dei dati di monitoraggio, l'implementazione di nuove reti a copertura nazionale e la gestione dei flussi informativi verso il Modulo centrale per tre anni

In Tab. A vengono elencati gli interventi prioritari individuati ripartiti secondo tale schema.

Tab. A - **MODULO CENTRALE** (10 MLD - Triennio 1994-96)

INTERVENTO/PROGETTO	TIPOLOGIA	TITOLARE DELL'INTERVENTO
SUPPORTO SCIENTIFICO-TECNICO PER L'IMPLEMENTA-ZIONE E LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI ANALISI ED ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE DEL MODULO CENTRALE: - DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEL MODELLO FUNZIONALE; - SPERIMENTAZIONE, SVILUPPO E APPLICAZIONE DI METODOLOGIE PER LE ANALISI AMBIENTALI E TERRITORIALI BASATE SUL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL MODULO CENTRALE; - IMPIANTO E GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI (HARDWARE E SOFTWARE DI BASE).DEL LABORATORIO.	A	ENEA
ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE HARDWARE E SOFTWARE DEL MODULO CENTRALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE. ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE SISTEMISTICA DI NUOVE SOLUZIONI APPLICATIVE; AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO TECNOLOGICO.	A	SOCIETA' INFORMATICHE da selezionare con procedura concorsuale
REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEL SOTTOSISTEMA SOCIOECONOMICO DEL MODULO CENTRALE, DELL'INVENTARIO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI INTERESSE AMBIENTALE, SULLA BASE DELLE SPECIFICHE DELL'ATTUALE PROTOTIPO.	A	CAMERE DI COMMERCIO, ENEA, ENEL, INAIL, INPS, REGIONI, ISTAT, MINISTERO FINANZE
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE IMPRESE INTEGRABILE CON METODOLOGIA CORINAIR	A	ENEA

Tab A - **CENTRI TEMATICI NAZIONALI** (10 MLD - Triennio 1994-96)

INTERVENTI/PROGETTO	TIPOLOGIA	TITOLARE DELL'INTERVENTO
CENTRO TEMATICO E DI SERVIZI PER LO STUDIO DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA ED IL MONITORAGGIO IN AREE URBANE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO INTEGRATO CON RILEVAMENTO DA SATELLITE	D	ENEA (CRE CASACCIA) -CINECA CNR - IMGA AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
CENTRO TEMATICO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLE DEPOSIZIONI ACIDE	D	CNR - ISTITUTO DI IDROBIOLOGIA DI PALLANZA
CENTRO TEMATICO NAZIONALE PER LO STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO MARINO DEL BACINO DEL MEDITERRANEO	D	ENEA-CENTRO S.TERESA
CENTRO TEMATICO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	D	CNR - IRSA
CENTRO DI SERVIZI PER IL CALCOLO INTENSIVO A SUPPORTO DELLA MODELLISTICA APPLICATA AI FENOMENI AMBIENTALI.	D	ENEA - CINECA
CENTRO TEMATICO NAZIONALE PER L'ÁTLANTE DELLE AREE METROPOLITANE	D	ISTAT

Tab A - **PROMOZIONE FLUSSI INFORMATIVI - RETI DI MONITORAGGIO** - (10 MLD - Triennio 1994-96)

INTERVENTO/PROGETTO	TIPOLOGIA	TITOLARE DELL'INTERVENTO
PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEL RILEVAMENTO IN TEMPO REALE DEI DATI IDROMETRICI NEI PUNTI DELLA RETE NAZIONALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	B	SERVIZI TECNICI DELLO STATO - SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO
ASSISTENZA ALLA ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLA RETE NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.	F1	ANPA
ASSISTENZA ALLA ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLA RETE NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI.	F2	ANPA - CNR
ASSISTENZA ALLA ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLA RETE NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE.	F3	ANPA - CNR
POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA RETE NAZIONALE EMEP E RIDEP	F4	ANPA

Tab A - **CARTOGRAFIA** (10 MLD - Triennio 1994-96)

INTERVENTO/PROGETTO	TIPOLOGIA	TITOLARE DELL'INTERVENTO
PRODUZIONE ED AGGIORNAMENTO DI STRATI CARTOGRAFICI VETTORIALI DI RIFERIMENTO A COPERTURA NAZIONALE E REGIONALE.	A	REGIONI - IGM CENTRO INTERREGIONALE DI CARTOGRAFIA
IINVENTARIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E CARATTERIZZAZIONE FISICA DEI BACINI.	A	SERVIZIO IDROGRAFICO - REGIONI - AUTORITA' DI BACINO
INVENTARIO DEGLI ACQUIFERI E CARATTERIZZAZIONE FISICA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE	A	SERVIZIO GEOLOGICO - REGIONI
COMPLETAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DI BASE 1:50.000 DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	A	IGM
COMPLETAMENTO DELLA CARTA BATIMETRICA NAZIONALE A CURA DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA	A	ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
ARCHIVIO DI IMMAGINI RASTER DEL TERRITORIO NAZIONALE	A	SOGGETTI DA SELEZIONARE TRAMITE GARA

2.3.2. Azioni a carattere regionale ed interregionale

Alle azioni regionali ed interregionali, sulla base della ripartizione delle risorse finanziarie riportata in Tab. 2 della Delibera CIPE del 21 dicembre 1993, e assegnato un finanziamento globale di lire 20 miliardi. L'individuazione degli interventi, secondo le indicazioni riportate al paragrafo 2.3.6. della succitata Delibera, è avvenuta sentito il Coordinamento permanente Stato-Regioni per la realizzazione del SINA.

In particolare, nella riunione del 7.4.94 il Ministero - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, ha esposto le linee generali di sviluppo del SINA sia a carattere nazionale che regionale e ha raccolto le osservazioni e le proposte delle regioni. Nella riunione del 18.6.94 il Ministero ha presentato un apposito documento di programma con una prima individuazione degli interventi nazionali ed interregionali da realizzare. Su tale proposta le Regioni hanno svolto proprie consultazioni volte a definire i contenuti dei propri interventi ed i criteri delle collaborazioni tra Regioni. Infine, nella riunione del 18.7.94 sono state raccolte le adesioni e le osservazioni delle Regioni riguardo gli interventi proposti dal Ministero. In tale occasione è stato predisposto il formato della scheda di identificazione degli interventi interregionali ed indicate le procedure di finanziamento di cui al successivo paragrafo 2.3.2.1. Inoltre è stata concordata la data del 27 luglio 1994 come termine ultimo per l'acquisizione delle schede di individuazione degli interventi e delle relative adesioni.

La Tab. B riporta la sintesi degli interventi concordati con le Regioni secondo le priorità stabilite ed una prima ripartizione delle risorse.

Particolare importanza è stata rivolta ad assicurare su ciascun intervento l'adesione di Regioni con diversi livelli di esperienza nei vari settori tematici nonchè caratterizzate da situazioni ed ambiti applicativi diversificati.

2.3.2.1. Procedure di finanziamento

Considerata la specificità degli interventi interregionali, in sede di Coordinamento permanente Stato-regioni per la realizzazione del SINA sono state individuate in via generale le relative procedure di finanziamento. Tali procedure prevedono:

- le regioni possono partecipare ai progetti con i seguenti differenti ruoli:
  - a) capofila;
  - b) come componente attiva nella fase di sviluppo e per la sperimentazione;
  - c) solo per la sperimentazione;
- il Ministero trasferirà per la progettazione dell'intervento una quota pari al 5-10% (1) del valore complessivo del progetto alla Regione capo fila, che rendiconterà le spese sostenute;
- conclusa la fase di progettazione dell'intervento il Ministero trasferirà direttamente alle singole Regioni partecipanti la quota definita in fase progettuale;
- le Regioni sono chiamate a garantire il coofinanziamento degli interventi in misura non inferiore al 20%.

Il Ministero, in ragione della specificità degli interventi potra adottare con appositi decreti diverse forme di finanziamento, verifica e controllo.

(1) LE CIFRE INCASELLATE SONO SOSTITUITE DALLA SEGUENTE 5%

Tab B - INTERVENTI A CARATTERE REGIONALE ED INTERREGIONALE

Regione Capofila	Regioni Partecipanti	IMPORTO PREVISTO (mld)			TITOLO
		Totale	di cui MAMB	di cui Regioni	
Provincia Trento	E.Romagna Liguria Piemonte Toscana Umbria Veneto	6	4,8	1,2	Realizzazione, distribuzione e manutenzione di un sistema software modulare e personalizzabile per la gestione integrata del ciclo dell'uso dell'acqua nelle componenti: derivazioni e prelievi, trasporto e distribuzione, depurazione e scarichi.
Umbria	Basilicata Liguria Piemonte	4,5	3,6	0,9	Sorveglianza e monitoraggio quali-quantitativo acque sotterranee
Piemonte	Basilicata Liguria Valle d'Aosta Prov. Autonoma Bolzano Prov. Autonoma Trento	5	4	1	Sistema informativo di governo dell'ambiente e flussi informativi ambientali verso gli utenti
Veneto	E. Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte	4	3,2	0,8	Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali
Lombardia	E. Romagna	3,5	2,8	0,7	Progetto "NEBULA"
Toscana	E.Romagna Liguria Piemonte Provincia Trento Provincia Bolzano	2	1,6	0,4	Sistema informativo per il controllo di gestione e la contabiltà ambientale
TOTALE		25	20	5	

95A2070

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 1994.

Attuazione della direttiva n. 92/63/CEE della Commissione, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *f)*, della suindicata legge;

Visto il decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322;

Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973 concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi, modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354, 87/238, 91/126 e 91/132;

Vista la direttiva CEE n. 92/63 del 10 luglio 1992, con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva CEE n. 74/63, come successivamente modificata, riducendo il tenore in cadmio e limitando il tenore in arsenico dei fosfati utilizzati come materie prime negli alimenti composti per animali;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, allegato E;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la Commissione tecnica mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 settembre 1994;

Visto l'art. 6, *sub u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato II al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

p. *Il Ministro della sanità*
NISTICÒ

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
AMMASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 59

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A:

1) nella voce n. 2 «Cadmio» la cifra «15» figurante nella colonna 3 è sostituita dalla cifra «10» e nella relativa nota in calce la cifra «0,75» è sostituita dalla cifra «0,50»

2) è aggiunta la seguente voce:

Sostanze/Prodotti	Materie prime	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità di 12%
(1)	(2)	(3)
«3. Arsenico	Fosfati	20»

95A2062

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1995.

Soppressione della sezione doganale «ferrovia», dipendente dalla dogana di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordino delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione

della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Considerato che, per una più proficua distribuzione del personale dipendente dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Napoli, è opportuno sopprimere la sezione doganale «ferrovia» dipendente dalla dogana di Napoli;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale «ferrovia», dipendente dalla dogana di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2067

DECRETO 21 marzo 1995.

Soppressione della sezione doganale «pacchi postali», dipendente dalla dogana di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che, l'Ente poste italiane ha soppresso l'ufficio postale di Pescara pacchi dogana;

Ravvisata la necessità di sopprimere la sezione doganale «pacchi postali» dipendente dalla dogana di Pescara, operante presso il suddetto ufficio postale;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale «pacchi postali», dipendente dalla dogana di Pescara è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2068

DECRETO 1° aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico

deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Milano in data 10 febbraio 1995 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 16 febbraio 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Roma in data 23 febbraio 1995 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Alessandria in data 25 febbraio 1995 per consentire le indagini sul furto avvenuto nell'ufficio nella notte fra il 24 ed il 25 febbraio;

P.R.A. di Viterbo in data 3 marzo 1995 a causa dell'allagamento dei locali avvenuto nella notte precedente;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Milano in data 10 febbraio 1995;

P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 16 febbraio 1995;

P.R.A. di Roma in data 23 febbraio 1995;

P.R.A. di Alessandria in data 25 febbraio 1995;

P.R.A. di Viterbo in data 3 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A2064

DECRETO 1° aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo in data 11 febbraio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Trani nel periodo dal 24 febbraio al 2 marzo 1995 per l'esecuzione di lavori di riparazione dell'impianto fognario nello stabile sede dell'ufficio;

ufficio imposte dirette di Milazzo nei giorni 2 e 3 marzo 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo in data 11 febbraio 1995;

ufficio imposte dirette di Milazzo nei giorni 2 e 3 marzo 1995.

Regione Puglia:

ufficio del registro di Trani nel periodo dal 24 febbraio al 2 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A2066

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 aprile 1995.

Modalità di collegamento telematico per la trasmissione alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione delle certificazioni relative alle revisioni effettuate da imprese, consorzi o società consortili.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 80, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione, con proprio decreto, delle modalità di trasmissione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C., da parte delle imprese, consorzi o società consortili abilitati all'effettuazione di revisioni dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, della carta di circolazione, della certificazione dell'avvenuta revisione nonché dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 652, emanato in esecuzione del citato art. 80, comma 13, che demanda alla Direzione generale della motorizzazione civile il compito di definire i modelli dell'elenco di trasmissione e della certificazione da trasmettere da parte delle imprese, consorzi e società consortili relativamente alle revisioni dagli stessi effettuate;

Rilevata la necessità di rendere conformi sul territorio nazionale le procedure relative alle operazioni di certificazione delle avvenute revisioni di cui in premessa;

Rilevata altresì la necessità di snellire al massimo le procedure al fine di consentire il rispetto del termine temporale previsto nel citato art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 652, di facilitare l'accesso al servizio da parte dell'utenza interessata, nonché di conseguire un costante controllo delle operazioni amministrative connesse con le revisioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione, dai consorzi e dalle società consortili sono rilasciate, da tali soggetti, per il tramite di apposito collegamento telematico col centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quale modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, l'impresa di autoriparazione, il consorzio o la società consortile deve presentare all'ufficio provinciale della M.C.T.C., competente per residenza, richiesta di accesso al sistema informativo automatizzato della Direzione generale della M.C.T.C., secondo lo schema di domanda di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. inoltra la richiesta di collegamento al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede per l'accesso del richiedente al sistema informativo automatizzato.

2. Il richiedente, che deve disporre della seguente dotazione minima di apparecchiature informatiche:

a) personal computer con porta seriale 232 e con software e/o hardware di emulazione terminale;

b) stampante ad 80 colonne con caratteri di stampa a 10 cpi,

chiede al gestore della linea di trasmissione dati l'attivazione del collegamento tra la propria sede ed il C.E.D.-M.C.T.C.

Art. 3.

1. Attivato il collegamento col C.E.D.-M.C.T.C. l'impresa deve:

a) accedere al sistema informativo automatizzato della motorizzazione civile, utilizzando le passwords assegnate;

b) inserire, per ciascuna revisione effettuata, la targa del veicolo revisionato e l'esito della revisione;

c) attendere che la stazione di lavoro stampi la dicitura di certificazione su apposito tagliando autoadesivo ed apporre tale tagliando sulla carta di circolazione del veicolo revisionato;

d) stampare, al termine delle operazioni tecniche della giornata, la dichiarazione contenente l'elenco delle revisioni effettuate;

e) spillare, sulla dichiarazione di cui al punto precedente, il versamento degli importi dovuti ai sensi della legge n. 870/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto *d)* nella persona del titolare dell'impresa individuale o del responsabile tecnico, a seconda dei casi previsti dall'art. 240 del regolamento d'esecuzione del codice della strada;

g) consegnare al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile, nel termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 652, la dichiarazione di cui al precedente punto *d)*, completa e sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti *e)* ed *f)*.

2. I tagliandi autoadesivi di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, vengono forniti all'impresa, consorzio o società consortile dall'ufficio provinciale M.C.T.C. indicato al precedente art. 1.

Art. 4.

1. Le imprese di autoriparazione, i consorzi e le società consortili titolari della concessione di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, devono esporre, all'esterno dei locali presso cui si svolgono le operazioni di revisione, in posizione ben visibile anche ai fini della immediata identificazione nel corso dei controlli periodici di cui al comma 10 del medesimo art. 80, un'insegna conforme a quella di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.

Roma, 4 aprile 1995

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. - Ufficio provinciale della M.C.T.C. di..................

Il sottoscritto...
nato a .... il ....
residente (1)..... nella sua qualità (2) ....,
contestualmente alla richiesta di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, chiede l'autorizzazione di cui al decreto direttoriale...
del ...., per l'accesso in modalità (3) ITAPAC × 28 o commutate al sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile.

A tal uopo dichiara che la (4)..
ha sede legale in (1).. e sed... operativ...
in (5)...
....
....;
è iscritta al registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nelle sezioni (ovvero nelle sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 stessa legge) (6)..;
è in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 stesso decreto del Presidente della Repubblica; ha la disponibilità delle apparecchiature di cui al decreto direttoriale .... n. .... per il collegamento al sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile.

Dichiara altresì che (7) quale/il responsabile tecnico della (4) .... è in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

.... lì,.........................

(firma) (8)

....

---

(1) Indicare il luogo, la via ed il numero civico.

(2) Specificare se trattasi di titolare di ditta individuale o di legale rappresentante di società o di consorzio.

(3) ITAPAC × 28 o commutate.

(4) Denominazione dell'impresa, consorzio o società consortile.

(5) Indicare la sede (luogo, via e numero civico) dell'officina o delle officine ove vengono svolte le revisioni, specificando l'attività ivi svolta ed escludendo che una stessa attività possa svolgersi in più sedi.

(6) Indicare il registro della C.C.I.A.A. e gli estremi d'iscrizione.

(7) Cancellare la voce che non ricorre.

(8) Del titolare o del responsabile tecnico (secondo il caso che ricorre).

ALLEGATO 2

MOTORIZZAZIONE CIVILE

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA

Concessione n° del

ALTEZZA MINIMA = mm 200

LARGHEZZA MINIMA = mm 300

95A2071

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE aprile 1995, n. 1204.

L'attività della Cassa depositi e prestiti per il 1995.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

All'Associazione nazionale certificatori revisori enti locali

PREMESSA

Anche per questo anno la Circolare è di solo aggiornamento, perché si vuole attendere il consolidarsi delle nuove disposizioni - il nuovo Decreto legislativo sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e le nuove norme quadro in materia di lavori pubblici - così dà adeguare anche il Decreto Ministeriale sulle procedure della Cassa DD PP. al nuovo contesto legislativo, e poter pubblicare entro la fine dell'anno una Circolare organica basata su indirizzi normativi certi.

Nel frattempo però, in un'ottica di completa responsabilizzazione degli Enti mutuatari, alla luce della nuova legge sulle Autonomie e delle altre normative connesse o collegate, si è ritenuto di rivisitare le procedure, per evitare inutili controlli o ridondanti richieste documentali, che nulla aggiungono alla intrinseca validità dell'operare, ma ne appesantiscono l'iter istruttorio.

Per un ente finanziatore, quale è la Cassa DD.PP., è l'aspetto finanziario, sotto il profilo della validità degli atti di garanzia, quello che deve essere oggetto della rispondenza del suo intervento alle normative vigenti in materia creditizia, l'aspetto legale da considerare.

L'accentuazione del rilievo economico dell'attività pubblica di investimento, la predisposizione di strumenti informatici sempre più semplici e completi, la consapevolezza del definitivo tramonto di un inammissibile sistema di approccio al mondo delle opere e dei servizi pubblici, si reputa porti ad un riavvicinamento del nostro Paese agli standards europei.

Questa è la filosofia e la visione che sottendono all'attività dell'Istituto e che hanno determinato gli adeguamenti procedurali illustrati nella presente Circolare.

ATTIVITA' 1995

1. DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Il consistente ribasso dei tassi di interesse registrato sui mercati monetari e finanziari, nel periodo compreso fra l'inizio del 1993 e la prima metà del 1994, ha reso la remunerazione del risparmio postale estremamente conveniente; ciò ha determinato un incremento della raccolta dell'Istituto alla quale, pero, non ha fatto riscontro un'analoga dinamica degli impieghi, dal momento che la domanda di finanziamenti degli Enti Locali si è mantenuta su livelli sostanzialmente modesti.

Il Governo ed il Parlamento non hanno riproposto, nella legge di accompagnamento della finanziaria, l'articolo che fissava autoritativamente il limite annuale complessivo delle concessioni di mutuo della Cassa DD.PP., e il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, dato l'incremento del risparmio postale, ha confermato l'apertura totale al finanziamento delle richieste degli Enti.

Perciò, per il 1995, non esistono più i cosiddetti "plafonds" e saranno i limiti interni ai loro bilanci a regolare il volume dei mutui assumibili dagli enti mutuatari.

2. ADEGUAMENTI PROCEDURALI

Come accennato nella premessa, nella nuova visione dell'autonomia degli Enti e delle responsabilità degli Organi nell'ambito delle rispettive competenze, la Cassa non darà luogo ad alcun esame o richiesta di documentazione relativa ad atti presupposti di altri atti di competenza dell'Ente (es. l'approvazione di un progetto in area vincolata presuppone di aver ottenuto la necessaria autorizzazione).

Da questa impostazione discendono una serie di modifiche che vengono qui di seguito esaminate singolarmente.

Settori di intervento:

I progetti di automazione

2.1 Tra le novità sui settori di intervento occorre esaminare i "progetti di automazione" e i "debiti fuori bilancio riconosciuti".

a) In merito al finanziamento di questi progetti è da considerare abolita la preventiva valutazione della Commissione sui progetti informatici di cui alla Circolare n. 1200/94.

All'atto della domanda, pertanto, l'Ente non dovrà più trasmettere copia del progetto esecutivo e scheda riepilogativa; sarà sufficiente un sommario elenco delle forniture che intende acquisire.

Si procederà, alla concessione dei relativi mutui senza alcuna limitazione sugli importi (in precedenza gli stessi venivano rapportati alla popolazione residente).

Il finanziamento, di durata decennale, è limitato ai soli costi relativi all'acquisto di macchinari (hardware), sistemi operativi e programmi applicativi (software).

Sono escluse le spese per assistenza, manutenzione, addestramento, studi di fattibilità, spese progettuali, predisposizione ambiente e caricamento archivi.

Per le erogazioni, ad evitare oneri eccessivi per la Cassa, si invitano gli Enti a richiedere i pagamenti per importi non inferiori al 30% del finanziamento.

b)
Debiti fuori bilancio riconosciuti

L'art. 37, 3° comma del Decreto legislativo 25.2.1995, n. 77, ha previsto la possibilità di assumere mutui per il finanziamento delle spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio.

La copertura con l'indebitamento è soggetta alla verificata e documentata impossibilità di utilizzare altre risorse.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa la Cassa DD.PP. potrà procedere alla concessione dei suddetti mutui. Per l'adesione di massima si dovrà trasmettere la richiesta accompagnata dalla delibera consiliare di riconoscimento del debito, con l'indicazione dell'esecutività a tutti gli effetti di legge ovvero dell'adozione della clausola di immediata eseguibilità.

Dopo la concessione del mutuo, sulla base dei normali atti istruttori, potrà avvenire il pagamento su specifica richiesta.

2.2 Dichiarazione ai fini dell'adesione di massima

Come noto la procedura di finanziamento viene attivata con la presentazione della domanda di mutuo accompagnata da una dichiarazione del Segretario, il quale, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, è garante della legittimità dell'operato dell'Ente.

La dichiarazione è ora limitata:

Piano finanziario e economico finanziario

- all'indicazione degli estremi della delibera consiliare o organo corrispondente di approvazione del piano economico e finanziario o del piano finanziario.
  Dal 1996, entrando a regime la nuova contabilità che abroga il piano finanziario come atto autonomo, la Cassa non richiederà più l'attestazione in ordine a tale atto.
  Comunque si ritiene di chiarire che il presupposto di legittimità, ai sensi dell'art. 43 - 1° comma del D.Lg.vo n. 77/95, si trasferisce dalla citazione della delibera consiliare di approvazione del piano finanziario all'attestazione, nella delibera di approvazione del progetto esecutivo, della copertura

delle maggiori spese finanziarie e di gestione causate dall'investimento anche per le spese eccedenti l'orizzonte del bilancio pluriennale.

Progetto

- all'indicazione degli estremi della delibera di Giunta o organo corrispondente di approvazione del progetto esecutivo;

Proprietà dell'opera

- alla attestazione che l'opera verrà acquisita al demanio o al patrimonio dell'Ente ovvero che l'Ente mutuatario sia titolare di un diritto reale di godimento (diritto di superficie art. 952 e seg. C.C.; usufrutto art. 978 e seg. C.C.; uso art. 1021 C.C.) sull'opera finanziata, per tutta la durata di ammortamento del mutuo.

Vincoli

- Quale atto presupposto, non verrà più richiesta l'attestazione in ordine al rispetto dei vincoli archeologici e paesaggistici.

Esecutività delle delibere

La fase della pubblicazione delle delibere ai fini dell'esecutività incide in modo significativo sul complesso dei tempi necessari a perfezionare l'iter di finanziamento di un'opera. Da ciò la Cassa ritiene di poter introdurre le seguenti modifiche istruttorie.
L'attestazione sull'esecutività delle delibere non verrà richiesta per quelle approvative dei progetti, mentre per le delibere di approvazione dei piani finanziari o economici e di assunzione dei mutui verrà accettata anche la clausola dell'art. 47, 3° comma della legge 142/90 di immediata eseguibilità. Rientra nella responsabilità dell'Ente il comunicare alla Cassa eventuali impugnative o annullamenti.

Enti risanati

Per gli Enti Locali dissestati e risanati per i quali, ai sensi dell'art. 37 della legge 23.12.1994 n. 724, viene meno il divieto decennale di assunzione di mutui, sarà necessario integrare l'attestazione del segretario in merito:

- all'esistenza di avanzi di amministrazione nei due esercizi successivi quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- al ripiano di disavanzi di gestione di servizi pubblici gestiti da Aziende Speciali o Consorzi per la quota a carico dell'Ente.

3. EROGAZIONI E MANDATI DI PAGAMENTO

3.1 Appalto chiuso

In materia di erogazioni riteniamo importante fare una precisazione per l'istituto dell'appalto "chiuso" o "chiavi in mano". In questi casi, poiché oggetto del contratto è il bene costruito e non la costruzione del bene, le competenze del direttore dei lavori sono comprese nell'importo aggiudicato e non possono formare oggetto di autonoma somministrazione, in quanto la direzione dei lavori è "interna" e non fa capo alla stazione appaltante.

3.2 Mandati di pagamento

Con circolare n. 75 del 2 novembre 1994 prot. n. 121097 la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di finanza ha regolato le modalità applicative dell'art. 67 bis della legge di contabilità generale dello Stato per i

titoli di spesa a favore di persone giuridiche pubbliche e private nonché di enti ed associazioni.

Con questa circolare si è voluto ovviare alla produzione della bolletta di riscossione e regolamentare l'estinzione mediante accreditamento anche in conto corrente postale.

Questo Istituto sta provvedendo ad acquisire tutti gli elementi informativi per dare esecuzione a questa nuova modalità operativa e per dar corso, presumibilmente a partire dal settembre 1995, ai pagamenti sui relativi conto correnti postali.

4. LA COMUNICAZIONE: IL TELEFAX

In forza dell'art.6, comma 2 della legge 412/91 nonché dell'art.6 quater della legge 80/91 viene riconosciuta validità ai documenti trasmessi via telefax, **di cui risulti certa la provenienza.**

Quest'ultima condizione impedisce di accettare documenti trasmessi via fax da sedi diverse da quelle dell'ente mutuatario (es. da altri Comuni o soggetti privati).

Si invitano gli Enti ad omettere, una volta optato per tale sistema di comunicazione, la trasmissione della medesima documentazione nelle vie ordinarie, al fine di evitare inutili duplicazioni.

5. SEGNALAZIONI

Si richiama l'attenzione dei mutuatari su due situazioni che sono spesso causa di interlocutoria e dunque di ritardi nelle operazioni di concessione dei mutui:
- l'assenza della data sulle attestazioni prodotte;
- l'errata indicazione, sulle delegazioni di pagamento, degli anni di ammortamento (10/20), che vengono confusi con il numero delle rate semestrali (20/40).

LEGGI SPECIALI ED EMERGENZE

La mancata piena utilizzazione delle risorse che negli anni scorsi sono state messe a disposizione dallo Stato per i settori ritenuti prioritari, coniugata con l'attuale rigidità del bilancio statale, sta spingendo i Ministeri competenti a trovare strade e/o procedure che portino più rapidamente a raggiungere gli obiettivi posti a base delle leggi di finanziamento.

Così è stata scelta o la riprogrammazione attenta delle risorse destinate all'ambiente, oppure lo strumento "della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri" che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/92 dichiara "l'emergenza" e nomina un Commissario delegato attribuendogli un potere generale di impulso e di coordinamento.

A) RISORSE DESTINATE ALL'AMBIENTE

Si riporta la circolare congiunta tra il Ministero dell'Ambiente e la Cassa DD.PP. per il finanziamento degli interventi connessi con l'ambiente e previsti nel piano triennale di tutela ambientale 1994/1996.

Premessa

Il D.L. 7 gennaio 1995 n. 3 in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione, nonché in materia di smaltimento rifiuti, riattiva o agevola l'utilizzo delle risorse per il finanziamento di interventi connessi con l'ambiente.

Per l'attuazione delle nuove disposizioni si è proceduto alla verifica della situazione legislativa ed a coordinare le norme del settore con le procedure di finanziamento.

Le procedure non possono ovviamente prescindere dalle disposizioni indicate nella delibera CIPE 21/12/1993 (Piano Triennale di Tutela Ambientale 1994/1996) in quanto l'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti è a carico dello Stato e trattasi di interventi in materia ambientale.

Il P.T.T.A.1994/1996 prevede che ogni Regione predisponga un documento di programma nel quale "...vengano indicati, in modo specifico per aree programmate, gli obiettivi ambientali e gli interventi occorrenti per conseguirli."; il Ministero dell'Ambiente approva, anche per singole aree programmate, i documenti regionali di programma e comunica tale approvazione ai Presidenti delle Regioni.

Sulla base di questa premessa si riportano di seguito le procedure distinte per norma di settore.

1. Interventi in aree urbane ad elevato rischio ambientale nel bacino del Po / Adige

Riferimenti legislativi

1.1 *Legge 11 marzo 1988 n. 67 art.17 comma 18;*

D.L. 3.5.1991 n. 142 convertito dalla legge 3 luglio 1991, n.195 art. 8, 4 comma;

D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art. 17;

Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996.

Con legge 11/3/1988 n. 67, art.17, comma 18 vennero stanziati L. 100 miliardi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema di collettamento fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane, dichiarate ad elevato rischio ambientale, del bacino del Po.

Con la successiva legge 3/7/1991, n. 195 sono stati stanziati altri 100 miliardi per il completamento dei suddetti interventi estendendo i benefici al bacino dell'Adige.

Entrambe le leggi prevedevano la concessione dei relativi mutui nel solo anno 1991.

Con l'attuale nuova disposizione legislativa il termine per la contrazione dei mutui di cui alle leggi n. 67/88 e n. 195/91 è stato prorogato al 1996.

Procedura

1.2 Enti mutuatari: **Comuni e loro Consorzi**

La norma della legge 195 prevede che "le richieste di mutuo devono essere presentate alle Regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'Ambiente, il quale provvede alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305".

Dato il tenore della norma, essendo fondamentale per l' Istituto finanziatore l'identificazione dei soggetti e degli oggetti, ai fini procedurali occorre tener presente quanto segue.

Per l'adesione di massima:

- il **Ministero dell'Ambiente** trasmette alla Cassa DD.PP. l'atto approvativo del Documento regionale di Programma accompagnandolo, qualora non risulti in modo esplicito, con l'elenco degli interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari e con una nota attestante:

a) che i territori sui quali ricadono gli interventi sono riconosciuti aree ad elevato rischio ambientale ai sensi della legge n. 349/86 e successive modificazioni;

b) che i progetti sono riferiti alle tipologie previste dalle norme di finanziamento;

- **i singoli Enti** destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere la documentazione tradizionale cioè la dichiarazione del segretario sul piano finanziario (o ove occorra sul piano economico-finanziario), sul progetto e sulla proprietà.

Anche per la concessione definitiva la procedura e gli atti sono invariati (delibera di assunzione mutuo, dichiarazione del segretario).

2. Impianti di depurazione scarichi dei frantoi oleari

Riferimenti legislativi

2.1 *D.L. 26 gennaio 1987, n. 10 convertito nella legge 24 marzo 1987, n. 119 art. 5;*

D.M. 24 luglio 1987, n. 397;

D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art.17;

Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996

L'art.5 della legge 119/1987 prevedeva L.270 miliardi (successivamente ridotti a L.170 miliardi) per la concessione di mutui per la realizzazione di impianti di depurazione per le acque reflue dei frantoi oleari.

L' art. 17 del D.L. n. 3/95 stabilisce che si può prescindere dalle tipologie impiantistiche indicate nella legge 119/87; resta comunque il vincolo generale della compatibilità con il piano triennale sull'ambiente.

Procedura

2.2 Enti mutuatari: **Enti locali (Comuni e Province) e loro Consorzi**

La norma prevede che le Regioni sono tenute a predisporre piani regionali in conformità agli indirizzi emanati dal Ministro dell'Ambiente e che gli impianti devono rientrare nei suddetti piani regionali.

Altra norma importante ai fini procedurali è quella del D.M. Ambiente 24/7/1987, n. 397 sugli indirizzi per la predisposizione o modifica di piani regionali di cui all'art. 5, comma 2, della legge 119/87 che, ai fini della concessione dei mutui, prevede la trasmissione da parte dei soggetti mutuatari delle richieste di finanziamento corredate di un attestato regionale di conformità dei progetti alle indicazioni dei piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque di frantoi alle norme della legge 319/76.

Ciò premesso, ai fini dell'adesione di massima:

- **il Ministero dell'Ambiente** trasmette alla Cassa DD.PP. l'atto approvativo del Documento regionale di Programma accompagnandolo, qualora non risulti in modo esplicito, con l'elenco degli interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari;
- **i singoli Enti** destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere la documentazione tradizionale cioè la dichiarazione del segretario sul piano finanziario (o ove occorra sul piano economico-finanziario), sul progetto e sulla proprietà accompagnandola con l'attestato regionale di conformità dei progetti alle indicazioni dei piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque di frantoi alle norme della legge 319/76,come previsto dal D.M. 24/7/87, n. 397.

Anche per la concessione definitiva la procedura e gli atti sono invariati (delibera di assunzione mutuo, dichiarazione del segretario).

3. Impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani

Riferimenti legislativi

3.1 *D.L. 31/8/1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29/10/87 n. 441;*

D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art. 17;

Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996

Con la legge 441/87 era stato previsto uno stanziamento complessivo di L.1.350 miliardi per la realizzazione di impianti prioritari (art.1), completamento impianti (art.1 bis) e nuovi impianti (art.1 ter).

Per la nuova disposizione, nell'utilizzo delle risorse, si può prescindere dalla suddetta ripartizione.

Procedura

3.2 Enti mutuatari: **Comuni, Consorzi e Comunità montane; inoltre per l'art. 9 L. 441- soggetti diversi per le Regioni a statuto speciale.**

Considerando la legislazione sull'ambiente per la quale la discarica dei rifiuti urbani deve avvenire in conformità alle modalità stabilite dalle Regioni, che decidono sulla localizzazione degli impianti ed approvano i relativi progetti, in conformità alle previsioni del piano regionale, la procedura risulta così modificata.

Ai fini dell'adesione di massima

- **il Ministero dell'Ambiente** trasmette alla Cassa DD.PP. l'atto approvativo del Documento regionale di Programma accompagnandolo, qualora non risulti in modo esplicito, con l'elenco degli interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari;
- **i singoli Enti** destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere la documentazione tradizionale cioè la dichiarazione del segretario sul piano

finanziario o economico-finanziario, sul progetto (approvato dalla Regione o soggetto delegato) e sulla proprietà.

Anche per la concessione definitiva la procedura e gli atti sono invariati (delibera di assunzione mutuo, dichiarazione del segretario).

4. Aggiudicazione delle opere

Al fine di non lasciare inutilizzate le risorse disponibili si rende necessario attivare una specifica procedura tesa a quantificare immediatamente le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera.

Pertanto **dopo l'aggiudicazione dei lavori** l'ente appaltante deve trasmettere al Ministero dell'Ambiente e alla Cassa DD.PP. il nuovo quadro economico con la quantificazione dell'onere di spesa complessivo dei lavori aggiudicati e delle somme a disposizione.

La Cassa Depositi e Prestiti, sulla base della richiesta specifica del Ministero, procederà alla riduzione del mutuo ed alla conseguente riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere utilizzate ai fini dell'accensione di mutui per la realizzazione di nuove opere, ripercorrendo la procedura esposta.

5. Perizie

Per le perizie finalizzate all'utilizzo di economie, **all'interno dell'importo aggiudicato**, si applica la disposizione dell'art. 20, 1° comma della legge 412/91 che prevede, entro un quinquennio dalla concessione, l'autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure della legge di riferimento.

Per quanto attiene all'approvazione tecnico-amministrativa delle medesime perizie, resta ferma la competenza esclusiva degli organi regionali (punto 5.1.7. del P.T.T.A. 1994/96).

La Cassa DD.PP. potrà, per tutte le leggi di settore in argomento, procedere all'accettazione della perizia solo sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi di riferimento.

Le perizie non finalizzate all'utilizzo di economie sono finanziabili, con mutuo con oneri a carico del bilancio dell'Ente, nel rispetto comunque della delibera CIPE 21/12/93 punto. 5.1.7, modificata ed integrata con delibera CIPE 3 agosto 1994.

B) EMERGENZE

B.1) Crisi igienico-ambientali e dispersione scolastica.

Ai sensi della legge 225/92 è possibile in situazioni gravi di emergenza ambientale, igienico-sanitaria o sociale, dichiarare, attraverso l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, un periodo di emergenza indicando sia il Commissario delegato che le norme cui si intende derogare.

Il potere d'impulso e coordinamento attribuito al Commissario delegato può estrinsecarsi in atti surrogatori nei confronti dell'inerzia degli Enti e, nel nostro caso, spingersi all'utilizzo delle disponibilità residue anche "assumendo i mutui in nome e per conto degli enti inadempienti".

Attualmente l'emergenza è stata dichiarata per:

1) **NAPOLI**: emergenza scolastica ed utilizzo delle risorse di cui alla legge 488/86 e legge 430/90; emergenza per lo smaltimento dei rifiuti con utilizzo delle risorse di cui alla legge 441/87;

2) **PUGLIA**: emergenza igienico-sanitaria ed utilizzo delle risorse di cui alla legge 441/87 e legge 119/87;

3) **A.P. MILANO**: emergenza per lo smaltimento rifiuti con utilizzo delle risorse di cui alla legge 441/87.

La Cassa DD.PP. in queste ipotesi è autorizzata ad adottare procedure accelerate, che si concretizzano nella concessione dei mutui da parte del Direttore generale, con successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa, comunque, che la responsabilità in ordine alle procedure da seguire nei casi di crisi è rimandata dalla legge al Commissario delegato ed ai sub Commissari. La Cassa non può pertanto fornire in questa sede, in via generale, delle indicazioni uniche valide per tutti i casi. Gli enti locali interessati dovranno pertanto rivolgersi ai Commissari, cui comunque l'Istituto ha fornito tutte le informazioni atte a facilitare le procedure stesse.

B.2) Danni maltempo novembre 1994.

Lo strumento "dell'emergenza" è stato adottato anche per la riparazione delle opere pubbliche di interesse regionale e locale danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di cui all'art. 6 del D.L. n. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995. Per gli enti ubicati nei territori delle Regioni dichiarate in "stato di emergenza", la procedura prevista dalla legge è estremamente accelerata. La Cassa DD.PP. procede alla concessione del mutuo ed alla erogazione del 50% immediatamente dopo l'approvazione del Piano regionale e sulla base delle richieste provenienti dagli enti ammessi ai benefici.

Si procederà al perfezionamento istruttorio solo a mutuo già concesso ed il pagamento della rata di saldo si effettuerà sulla base di un'attestazione

regionale in ordine alla conformità dei lavori eseguiti rispetto al piano originario.

L'intera procedura è stata esplicitata in una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, pubblicata sulla G.U. n. 74 del 29.3.95.

Per i mutui previsti, con parziali oneri a carico degli enti locali e delle regioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, non è possibile fornire per il momento alcuna informazione in quanto si è ancora in attesa delle determinazioni delle competenti Amministrazioni centrali e regionali.

Il direttore generale: FALCONE

95A2034

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995:

1) è autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani industrie, con sede in Baganzola (Parma), unità di Baganzola (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentatre unità, su un organico complessivo di centottantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani industrie, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

2) è autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 28 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indel Sud, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantuno unità, su un organico complessivo di centosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indel Sud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

3) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A.M. - Istituto sperimentale auto e motori, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A.M. - Istituto sperimentale auto e motori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

4) è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicalp, con sede in Campiglia Marittima stazione (Livorno), unità di Campiglia Marittima stazione (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicalp, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

5) è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.Me.Ga. - Officine meccaniche Gaeta, con sede in Gaeta (Latina)

e unità di Gaeta (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.Me.Ga. - Officine meccaniche Gaeta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

6) è autorizzata, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.B. - Carpenteria industriale bresciana, con sede in Castegnato (Brescia), unità di Castegnato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di cinquantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.B. - Carpenteria industriale bresciana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

7) è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B. - Cooperativa muratori e braccianti di Carpi (Modena), con sede in Carpi (Modena), unità di Carpi (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di trecentocinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B. - Cooperativa muratori e braccianti di Carpi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

8) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia), unità di Alessandria, Matera, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentottanta unità, di cui cinque part-time da trenta a ventiquattro, uno da trenta a diciannove, uno da venti a tredici, due da venti a dieci e due da venti a quattro, tutte ore medie settimanali, su un organico complessivo di seicentocinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

9) è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti E., con sede in Forlì, unità di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodue unità, su un organico complessivo di centosettantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

10) è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.A.S., con sede in Villa Cortese (Milano), unità di Villa Cortese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantaquattro unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.A.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

11) è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Logiman, con sede in Bergamo, unità di Albairate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentacinque unità, su un organico complessivo di ottantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Logiman, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

12) è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge

19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza), unità di Caorso (Piacenza), Cortemaggiore (Piacenza), Pontenure (Piacenza), Valmontana di Monticelli d'Ongina (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentonovantaquattro unità, su un organico complessivo di trecentosessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

13) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 24 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, unità di Cerano (Novara) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentotrentacinqueunità, su un organico complessivo di trecentocinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società prodotti antibiotici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

14) è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.P., con sede in Santa Maria della Versa (Pavia), unità di Santa Maria della Versa (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, su un organico complessivo di sessantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

15) è autorizzata, per il periodo dal 19 novembre 1993 al 30 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RED Antonio Rossi e Figlio, con sede in Magenta (Milano), unità di Magenta (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RED Antonio Rossi e Figlio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

16) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aster, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantasei unità, su un organico complessivo di centosettantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aster, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

17) è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, con sede in Gazzada Schianno (Varese), unità di Gazzada Schianno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a quattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centootto unità, su un organico complessivo di duecento unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

18) è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Brugnato (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquattordici unità, su un organico complessivo di centoquaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

19) è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquarantadue unità, su un organico complessivo di duecentonovantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

20) è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geolog, con sede in San Giuliano Milanese (Milano), unità di San Giuliano Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, su un organico complessivo di quarantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geolog, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

21) è autorizzata, per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dynapac, con sede in Milano, unità di Arluno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dynapac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

22) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, con sede in Bernareggio (Milano), unità di Bernareggio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatre unità, su un organico complessivo di quarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

23) è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, con sede in Montichiari (Brescia), unità di Montichiari (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 18,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unità, su un organico complessivo di ottantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

24) è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Vigilante, con sede in Taranto, unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 33,46 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventuno unità, su un organico complessivo di centoventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Vigilante, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

25) è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Zanini, con sede in Anzola Emilia (Bologna), unità di Anzola Emilia (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Zanini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

26) è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 18 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citman, con sede in Pontevico (Brescia), unità di Pontevico (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventidue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantuno unità, su un organico complessivo di centottantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citman, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

27) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano), unità di Besana Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unità, su un organico complessivo di centoquarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

28) è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 15 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi industrial service, con sede in Ravenna, unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,68 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantuno unità, su un organico complessivo di ottantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi industrial service, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

29) è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. - Servizi tecnologie sistemi, con sede in Bologna, unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di quattordici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. - Servizi tecnologie sistemi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

30) è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiori, con sede in Finale Emilia (Modena), unità di Finale Emilia (Modena) e Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di settantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

31) è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olympic, con sede in Bologna, unità di Villa Verucchio (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di sessanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olympic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

32) è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprimatic, con sede in Fossatone di Medicina (Bologna), unità di Fossatone di Medicina (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dieci ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprimatic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

33) è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infoter, con sede in Cognento (Modena) e unità di Cognento (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a tredici e sessanta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, su un organico complessivo di venticinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infoter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 26 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siet, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siet, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995:

1) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, di cui 1 part-time da 20 a 16,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

2) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Ba. di Baiardelli Guido, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Ba. Di Baiardelli Guido, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

3) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

4) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità di S. Ippolito (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

5) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Loto, con sede in Borgaccio di Saltara (Pesaro) e unità di Borgaccio di Saltara (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Loto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

6) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

7) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

8) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artia confezioni, con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artia confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

9) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia e Figlio, con sede in Castelletto Ticino (Novara) e unità di Castelletto Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia e Figlio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

10) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria stamperia tessuti - T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unità di Galliate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità, su un organico complessivo di 82 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria stamperia tessuti - T.S.T., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

11) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unità di Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanidraulica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

12) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 75 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

13) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 24 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede in Altavilla (Alessandria) e unità di Altavilla (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

14) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

15) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, con sede in Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila) e unità di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

16) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'8 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M., con sede in Frontone (Pesaro) e unità di Pergola (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

17) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'8 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con sede in Pergola (Pesaro) e unità di Pergola (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

18) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 4 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 91 unità, su un organico complessivo di 103 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

19) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, con sede in Torino e unità di Moncalvo (Asti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità, su un organico complessivo di 80 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

20) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dim Rosy, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 55 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dim Rosy, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

21) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Industriale Manelli, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Industriale Manelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

22) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unità di Borgaro Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

23) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

24) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 4 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

25) è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2046-95A2050

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1993 al 9 agosto 1994, della ditta S.r.l. Rebin, sede in Lecce e unità di Lecce - Ruffiano (Lecce), Massafra (Taranto), Manduria (Taranto) e uffici di Lecce e Massafra (Taranto).

Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce - Ruffiano (Lecce), Massafra (Taranto), Manduria (Taranto) e uffici di Lecce e Massafra (Taranto), per il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 10 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce, unità di Lecce, Ruffiano (Lecce), Massafra (Taranto), Manduria (Taranto) e uffici di Lecce e Massafra, per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari), e unità di Monte Sinni (Cagliari) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

2) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Arcore (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

Art. 5, comma 4, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995. Art. 5 comma 4 del decreto-legge 9 dicembre 1994 n. 674.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

3) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teleflex italiana, con sede in Milano e unità di Masate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo;

4) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.O., con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 aprile 1994 al 27 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 28 ottobre 1994 al 27 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo;

5) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Concorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

6) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e unità di Canegrate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

La proroga di cui al predetto comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo;

7) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e unità di S. Atto di Teramo (Teramo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 aprile 1994 al 29 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

8) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara), e unità di Cameri (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

9) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unità di Piombino (Livorno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e ulteriormente prorogata dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451

10) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Carbochimica già Rutgers VFT, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Porto Marghera (Venezia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

11) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. r.l Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unità di Goro (Ferrara) e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Elettrocarbonium dal 1° maggio 1994 S.G.L. Carbon S.p.a. sede in Milano, per le unità di Ascoli Piceno e Narni (Terni), è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettrocarbonium dal 1° maggio 1994 S.G.L. Carbon con sede in Milano ed unità di Ascoli Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto 9 febbraio 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. G. & F. Riorda, dal 31 dicembre 1993, Gruppo Industrie Moda, sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G. & F. Riorda, dal 31 dicembre 1993, Gruppo Industrie Moda, con sede in Fossano (Cuneo) ed unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto 9 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 723/94, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. S.A.C.H.*, con sede in Roma, unità di Roma:

periodo: dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994 dal 16 dicembre 1993;

2) *S.r.l. I.F C., International Freight Consultants* con sede in Roma, unità di Pescara e Roma:

periodo: dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995,
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994 dal 16 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta S p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unità Massalengo (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unità di Massalengo (Milano), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unità di Massalengo (Milano) per il periodo dal 25 maggio 1994 al 26 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 27 marzo 1994. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio produttori carni della provincia di Perugia, con sede in Bettona, località Colle III (Perugia) e unità produttiva e uffici di Bettona (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 10 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio produttori carni della provincia di Perugia, con sede in Bettona, località Colle III (Perugia), unità produttiva e uffici di Bettona (Perugia), per il periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto del 30 novembre 1992, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 aprile 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 30 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano (Perugia), per il periodo dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 30 ottobre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l. Confezioni calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confezioni calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 17 settembre 1993;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15732/6 del 27 luglio 1994.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità di Cetraro (Cosenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità di Cetraro (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 17 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15732/7 del 27 luglio 1994;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone (Pordenone) e unità di Scandicci (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994;

5) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili, con sede in Pordenone e unità di Pordenone.

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 16 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Savio, S.p.a. dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili, con sede in Pordenone e unità di Pordenone, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 16 agosto 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Santerasmo calcestruzzi, con sede in Saviano (Napoli) e unità di Saviano (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 2 settembre 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.c. a r.l. Molino popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Molino popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.C.I. - Società industriale conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo) per il periodo dal 30 novembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 ottobre 1992 all'8 aprile 1993, della ditta S.r.l. Nuova autosud, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova autosud, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 29 novembre 1992 all'8 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 9 ottobre 1992.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste.

Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994;

3) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste.

Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993;

4) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994;

5) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova.

Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993;

6) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994;

7) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova.

Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e di direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993;

8) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, della ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino) e unità Solofra (Avellino).

Parere comitato tecnico: seduta del 13 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino) e unità Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino), e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994, della ditta Co.V.In. Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994 con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Co.V.In. Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unità Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 20 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa c/o Saint Gobain appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa c/o Saint Gobain, con sede in Milano e unità di Savigliano (Cuneo), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1995, della ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano).

Parere comitato tecnico seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità Bareggio (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

2) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 giugno 1994, della ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 10 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Olgiate Olona (Varese).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unità di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unità di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994, della ditta S.r.l. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 13 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994, della ditta S.p.a. Carl Zeiss, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 4 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 31 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carl Zeiss, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Officine meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova) e unità di Pernumia (Padova).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova), e unità di Pernumia (Padova), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1° settembre 1994, della ditta S.p.a. Atro, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Atro, con sede in Milano e unità di Biassono (Milano), Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unità Avigliana unità vendita (Torino), Pinerolo unità vendita (Torino), Rivoli unità vendita (Torino), Torino unità vendita, Torino: banco prova magazzino, Torino: servizi generali, ufficio di Torino: amministrativi, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1993 al 22 settembre 1994, della ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unità di Torino, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 22 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/5 del 30 novembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unità di Torino, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 marzo 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/65 del 30 novembre 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l. B. & V. Costruzioni, con sede in St. Cristophe (Aosta) e unità di St. Cristophe (Aosta).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & V. Costruzioni, con sede in St. Cristophe (Aosta) e unità di Torino, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 9 maggio 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino).
per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Campoverde (Latina), Cassina (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Campoverde (Latina), Cassina (Milano) e Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione già disposta con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unità di Firenze per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 7 settembre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Secip, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Secip, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Secip, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1° settembre 1994, della ditta S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta) e unità di Capua (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta) e unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. SPAI - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza e unità di Ferrandina (Potenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SPAI - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza e unità di Ferrandina (Potenza), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 ottobre 1993, della ditta S.r.l. D. & D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unità di Francavilla a Mare (Chieti).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.& D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unità di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D. & D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unità di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Mec Fond, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per cridi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mec Fond, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Ceramiche F.lli De Petris, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità di Gualdo Tadino (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramiche F.lli De Petris, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità di Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 29 dicembre 1993;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 29 giugno 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994, della ditta S.r.l. Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unità di Cardito (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unità di Cardito (Napoli), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unità di Cardito (Napoli), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994, della ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto) e unità di Statte (Taranto).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto) e unità di Statte (Taranto), per il periodo dal 12 novembre 1993 all'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 12 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto) e unità di Statte (Taranto), per il periodo dal 12 maggio 1994 all'11 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 12 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993, della ditta S.p.a. Italrestaurant unità mensa presso Avis appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Napoli e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante S.p.a. Italrestaurant unità mensa presso Avis, con sede in Napoli e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 giugno 1994, della ditta S.r.l. B.M. - Beton meridionale, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B.M. - Beton meridionale, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 novembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 3 maggio 1994;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Catania, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994;

11) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° maggio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Potenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Potenza, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Potenza, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Battipaglia dal 1° aprile 1993 Eboli (Salerno).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Battipaglia dal 1° aprile 1993 Eboli (Salerno), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993;

14) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Battipaglia dal 1° aprile 1993 Eboli (Salerno), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

15) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unità di Caltagirone (Catania).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unità di Caltagirone (Catania), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unità di Caltagirone (Catania), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona e Taranto.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari), comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona e Taranto, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere e/o per fine fasi lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Canosa (Bari) e Foggia.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Canosa (Bari) e Foggia, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994;

Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere e/o per fine fasi lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° luglio 1993 al 7 maggio 1994, della ditta S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona), unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 10 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993;

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 21 giugno 1993 al 20 settembre 1994, della ditta S.p.a. S.E.I.T. Società elettrica impianti telefonici (Gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unità di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia.

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994, con effeto del 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I.T. Società elettrica impianti telefonici (Gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unità di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico: seduta del 9 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unità di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Villavara (Modena).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

Contributo addizionale: no. Amministrazione controllata dal 18 gennaio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16438/8 del 28 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

Contributo addizionale: no. Amministrazione controllata dal 18 gennaio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16438/9 del 28 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio (Roma) e unità di Anagni (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio (Roma) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° maggio 1995 con decorrenza 2 novembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unità di Casavatore (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 10 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unità di Castel Cisterna (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 1994 al 9 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 10 agosto 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Fricee, con sede in Montemiletto (Avellino), e unità di Nusco (Avellino).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fricee, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Nusco (Avellino), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fricee, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Nusco (Avellino), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1° maggio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo della Lucania (Salerno), uffici di Vallo della Lucania (Salerno), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti con sede in Milano e unità di Milano e Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2044-95A2047

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 162/1995 del 23 marzo 1995

Specialità medicinale: «ALPHAGLOBIN» flacone 50 ml (2,5 g); flacone 100 ml (5 g); flacone 200 ml (10 g).

Titolare AIC: Alpha Therapeutic Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano (Pisa), via Carducci, 62/d.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, astucciamento e inserimento foglio illustrativo) sono effettuate dalla ditta Istituto Gentili S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa - Via Mazzini, 112.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 163/1995 del 23 marzo 1995

Specialità medicinale: «ALBUTEIN» flacone 250 ml (5 %); flacone 500 ml (5 %); flacone 50 ml (20 %); flacone 50 ml (25 %).

Titolare AIC: Alpha Therapeutic Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano (Pisa), via Carducci, 62/d.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, astucciamento e inserimento foglio illustrativo) sono effettuate dalla ditta Istituto Gentili S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa - Via Mazzini, 112.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 199/1995 dell'8 marzo 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente «LIDOCAINA 2%» fiale 200 mg/10 ml.

Titolare AIC: Pierrel S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10 - codice fiscale 07968910153.

Il prodotto continua ad essere preparato, controllato e confezionato dalla società Pierrel S.p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2149

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Margherita Bisio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giulio Grilli, notaio in Genova, n. di rep. 3626, e consistente nella somma di L. 732.133.907.

95A2147

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Salvatore Cosco con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giorgio Perotti, notaio in Torino, n. di repertorio 201.307/24.567 e consistente in beni mobili, al netto di passività e legato, pari a L. 105.506 867.

95A2148

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Associazione volontari italiani del sangue, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto — a favore dell'AVIS comunale di Poviglio (Reggio Emilia) — dalla sig.ra Gina Dall'Asta con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Vino notaio in Villa Minozzo numero di repertorio 9096 e consistente nella somma di L. 7.000.000.

95A2100

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 aprile 1995

Dollaro USA	1717,47
ECU	2263,97
Marco tedesco	1225,19
Franco francese	352,48
Lira sterlina	2744,86
Fiorino olandese	1094,14
Franco belga	59,640
Peseta spagnola	13,720
Corona danese	311,47
Lira irlandese	2765,47
Dracma greca	7,549
Escudo portoghese	11,641
Dollaro canadese	1241,48
Yen giapponese	20,687
Franco svizzero	1491,77
Scellino austriaco	174,10
Corona norvegese	274,27
Corona svedese	233,65
Marco finlandese	400,25
Dollaro australiano	1273,85

95A2165

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale del Gran premio di F1 di San Marino e della Manifestazione televisiva di Primavera 1995.

I biglietti della lotteria nazionale del Gran premio di F1 di San Marino e della Manifestazione televisiva di Primavera 1995 appresso elencati sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso i magazzini vendita generi di monopolio:

serie B dal n. 13.921 al n. 14.000;
serie R dal n. 36.421 al n. 36.500.

95A2139

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1994 l'area della concessione mineraria per pirite di ferro e solfuri associati denominata «Gavorrano Rigoloccio», sita nel comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, di cui è titolare la soc. Nuova Solmine S.p.a., con sede in Massa Marittima, corso Diaz n. 63, è ridotta da 2.278 Ha a 491 Ha.

Con decreto ministeriale del 21 novembre 1994 la concessione mineraria per feldspato, mica e caolino denominata «Gabrielli» nei comuni di Parghelia e Zambrone, provincia di Catanzaro, è trasferita ed intestata alla soc. Italmineraria S.r.l., con sede in Milano, viale Giulio Richard n. 1.

Con decreto ministeriale del 2 novembre 1994 la soc. Mire - Mineraria indagini ricerche esercizi, con sede in viale Bruno Buozzi n. 77, Roma titolare della concessione mineraria denominata «Pian Auta» per baritina e fluorite, sita nel territorio dei comuni di Viterbo e Vitorchiano, provincia di Viterbo è dichiarata decaduta dalla concessione stessa.

Con decreto distrettuale del 15 dicembre 1994 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna è stata conferita alla ditta Comunità montana della valle del Taro e del Ceno, con sede in Borgotaro (Parma), via Cacchioli n. 2, la concessione denominata «Il Lamino» per l'utilizzazione industriale di un giacimento di talco e steatite, sito nell'ambito territoriale del comune di Valmozzola, provincia di Parma, per la durata di anni quindici dalla data del decreto.

95A2074

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società «Compagnia fiduciaria di Genova S.r.l.», in Genova

Con decreto ministeriale 4 aprile 1995 il decreto interministeriale 8 gennaio 1975, successivamente modificato con decreti 25 luglio 1983 e 22 marzo 1988 con i quali la società «Co.Fi.Ge - Compagnia fiduciaria genovese S.p.a.», con sede in Genova, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società trasformata da società per azioni a società a responsabilità limitata ed alla denominazione della società variata in «Compagnia fiduciaria di Genova S.r.l.», con sede in Genova.

95A2075

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 55, sotto la colonna: «Specie e varietà» dove è scritto: «*Punot* 90», leggasi: «*Punto* 90»; sempre nella stessa colonna, a pag. 57, dove è scritto: «ERBA SUDANESE: *Adamello»,* leggasi: «ERBA SUDANESE: *Abetone»;* infine a pag. 58, sotto la colonna: «Responsabile della conservazione in purezza», dove è scritto: «Ferri Luigi, Vignola (MO) Cal/West Seeds Woodland, California (USA)», leggasi: «Ferri Luigi, Vignola (MO) *Cal/West Seeds* Cal/West Seeds Woodland, California (USA)».

95A2076

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 novembre 1994 concernente: «Integrazione agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, in fondo alla pag. 16, ultimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: *Luchetti*», si legga: «Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: *Poli Bortone*».

95A2114

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11